

I CENTRI RELIGIOSI D'ASIA MINORE ALL'EPOCA DELLA CONQUISTA ROMANA

LAURA BOFFO

La posizione e il ruolo dei centri religiosi d'Asia Minore nel II-I secolo a.C. non possono naturalmente intendersi senza considerazione sia degli elementi di lunga durata (con tutti i mutamenti e le embricazioni verificatisi nel tempo) sia dei diversi caratteri e gradi di adattamento comportati dalle vicende storiche dell'epoca e dai processi di sistemazione dei diversi regimi politico-territoriali.

In questa prospettiva risulta di singolare efficacia documentale un insieme epigrafico ricomposto e valorizzato di recente, nella forma più completa e corretta da Peter Herrmann¹. Esso ruota intorno ad un *dossier* inciso su di una stele nel santuario lidio cd. «rurale» di «Apollo» Pleurenos, sito in un'area con una lunga tradizione di plurietnicità e di religiosità topica a N di Sardi e a N-NE del Lago di Koloe, e ritenuto dai primi editori dotato di «alcuni possedimenti e villaggi circostanti che gli appartenevano»². L'insie-

¹ *Apollon de Pleura: un sanctuaire rural en Lydie entre les époques hellénistique et romaine*, in S. FOLLET (Ed.), *L'Hellénisme d'époque romaine: nouveaux documents, nouvelles approches* (1^{er} s. a. C. - III^e s. p. C.), *Actes du Colloque international à la mémoire de Louis Robert, Paris, 7-8 juillet 2000*, Paris 2004, pp. 277-285, (con l'Addendum bibliografico-critico di G. PETZL, p. 286; la citazione nel testo da p. 283; *Résumé* a pp. 420-421). Nell'ambito di un articolato discorso sull'evoluzione dell'amministrazione ellenistica dei *sacra* anatolici - vd. *infra* - il *dossier* era stato considerato indipendentemente da H. MÜLLER, *Der hellenistische Archiereus*, "Chiron" 30 (2000), pp. 519-542 (su cui vd. PH. GAUTHIER, *BullEpigr* 2001, 127). Per diversi suoi aspetti documentali esso è stato preso in considerazione da J. MA, *Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor*, Oxford 2002², pp. 145-147, 371-372, nr. 49, 374-375, da I. SAVALLI-LESTRADE, *Amici del re, alti funzionari e gestione del potere principalmente nell'Asia Minore ellenistica*, *Addendum*, in *Simblos, Scritti di storia antica* 3, a cura di L. CRISCUOLO - G. GERACI - C. SALVATERRA, Bologna 2001, pp. 293-294, da B. DIGNAS, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford 2002, pp. 50-57, da B. VIRGILIO, *Lancia, diadema, porpora. Il re e la regalità ellenistica*, Pisa-Roma 2003², pp. 120-121, da P. DEBORD, *Le culte royal des Séleucides*, in F. PROST (Dir.), *L'Orient méditerranéen de la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cités et royaumes à l'époque hellénistique*, "Pallas" 62 (2003), pp. 294-300.

² *Ed. pr.* H. MALAY - C. NALBANTOĞLU, *The Cult of Apollon Pleurenos in Lydia*, "ArkDergisi" 4 (1996), p. 76, nr. 1 (SEG XLVI (1996), 1519; M. PAZ DE HOZ, *Die lydischen Kulte im Lichte der griechischen Inschriften*, Bonn 1999, p. 161, nr. 5.26 a). Il testo definitivo, con la punteggiatura e l'interpretazione della l. 13 proposte da MA (*Antiochos* cit., p. 372 con nt. 1), figura in HERRMANN, *Apollon* cit., pp. 279-280. Il sito esatto del santuario non è al momento identificabile con precisione maggiore del-

me dei documenti pervenuti al santuario riferisce che il sacerdote locale, il lidio Kadoas figlio di Pleri, aveva cominciato col chiedere all'*archiereus* competente per l'intera Anatolia occidentale all'epoca di Antioco III, Nicanore, l'autorizzazione a erigere nel santuario stesso una stele con l'elenco degli iniziati che vi facevano capo, preceduto dal nome dell'*archiereus* stesso (come peraltro era d'obbligo dal 209, per gli atti ufficiali) e dal proprio.

Caduto Antioco la «pratica» burocratico-amministrativa non si era interrotta. Kadoas, verisimilmente poco dopo la sistemazione di Apamea, avendo allora bisogno di sapere in che parte del santuario collocare la stele, aveva ricercato il perfezionamento dell'operazione presso il nuovo *archiereus* di nomina attalide, Eutidemo³. Questi aveva difatti l'autorità e il compito di riavviare l'*iter* amministrativo – composto di almeno altre due istanze – che doveva portare alla conclusione della vicenda scendendo sino all'*oikonomos* cui spettava di indicare al *hiereus* di Pleura il sito richiesto⁴. Al di là dei dettagli della circostanza che potrebbero aver influito sul comportamento di

l'area fra i centri attuali di Yeniköy e Kemerdamları, nella fascia a N-NE del Marmara Gölü: vd. <http://www.adiyamanli.org/MapofTurkey/c2.htm> (Denizli/Usak/Muğla).

³ Il personaggio era già noto da una dedica a Letò all'Asklepieion di Pergamo, *AvP* VIII 3, 120 (*Eutbydemos archiereus kata syntagen*): vd. MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 519 nt. 2. Contrariamente a quel che sostiene lo studioso (p. 522), il tenore del testo induce a credere che Nicanore avesse fatto in tempo ad avviare il procedimento, a quanto sembra composto della fase (preliminare) dell'autorizzazione a erigere il manufatto e della sua applicazione mediante indicazione del sito.

⁴ L'interpretazione generale che l'*iter* avviato da Kadoas fosse caduto intorno alle fasi del cambiamento del regime, richiedendo un anno o due (fra 190 ca. e 188, cfr. MÜLLER, *Archiereus* cit., pp. 522, 534), sembra preferibile a quella proposta da DIGNAS, *Economy* cit., p. 52, che, a motivo del rilievo dato alla funzione eponimica anche la domanda a Nicanore fosse stata fatta agli inizi della sua carica, «subito dopo» la nomina. Più che ragionevole appare l'ipotesi di HERRMANN, p. 281, che il passo presso Eutidemo fosse stato originato precisamente dal passaggio di regime, così come la sua considerazione del fatto che il testo sembra far intendere che le due domande di Kadoas furono diverse e conseguenti (il permesso ad erigere e il luogo, p. 282, nt. 15). Non esclude la permanenza di Nicanore nella carica anche nei primi tempi del nuovo regime VIRGILIO, *Lancia* cit., p. 212 (vd. anche ID., *Epigrafia e culti dei re seleucidi*, in P. XELLA - J.A. ZAMORA (Curr.), *Epigrafia e storia delle religioni. Dal documento epigrafico al problema storico-religioso*, "SEL" 20 (2003), p. 47). Per una *peri Sardeis oikonomia* all'epoca di Antioco III vd. PH. GAUTHIER, *Nouvelles inscriptions de Sardes*, II, Genève 1989, p. 129, nr. 7, l. 3 e pp. 132-134 (*SEG* XXXIX (1989), 1289); MA, *Antiochos* cit., p. 361, nr. 41 D; cfr. P.J. THORNEMANN, *Hellenistic Inscriptions from Lydia*, "EA" 36 (2003), p. 104): l'*oikonomos* del nostro *dossier* secondo MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 523, nt. 21, ne avrebbe ereditato la competenza; vd. anche nt. seguente. Le altre due istanze senza qualifica espressa coinvolte (ll. 18-21), una delle quali destinataria di una lettera dello stesso Eutidemo, appartengono evidentemente ad un ambito amministrativo e a una linea di trasmissione degli ordini paralleli, con la propria gerarchia interna (vd. MÜLLER, *Archiereus* cit., pp. 521, 522 e, con le dovute riserve circa ipotesi di identificazione, HERRMANN, *art. laud.*, p. 282: «sorveglianza del santuario, gestione finanziaria, amministrazione locale?»; per qualche suo suggerimento vd. tuttavia *infra*, nt. 5). Per un'attenta considerazione delle forme della comunicazione burocratica «sia verticale che orizzontale» vd. MA, *Antiochos* cit., pp. 135 ss., con l'opportuna segnalazione della «violenza simbolica» rappresentata dall'imposizione dell'eponimia ufficiale e dalla esibizione epigrafica dei meccanismi del controllo burocratico e istituzionale (pp. 147-148).

Kadoas facendone un caso non generalizzabile sotto tutti gli aspetti (ad esempio in origine un desiderio di promozione del santuario a *hieron* riconosciuto nella gerarchia del regno e dell'elenco a documento ufficiale, una «pressione» determinata dalla vicinanza della capitale amministrativa del vice-regno, o dall'essere il *hieron* in un'area di controllo più diretto del re, come i più ritengono), e che comunque al momento ci sfuggono, alcuni elementi appaiono certi e assumono per il nostro tema particolare importanza⁵.

⁵ Per l'avviso alla cautela nell'indurre dalla richiesta di Kadoas una situazione istituzionale di «pesante controllo sull'amministrazione interna di ogni santuario locale» vd. MA, *Antiochos* cit., p. 147, con qualche contraddizione (esso indicherebbe piuttosto una «possibilità», ma al contempo «attesta un controllo diretto e stretto, un coinvolgimento specifico negli affari di un santuario locale, e la necessità del sottoposto di ottenere un permesso per un'operazione locale»; così precisamente MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 531; vd. anche *infra* nt. 8). Le valutazioni di Ma peraltro sono condizionate dall'idea – in generale condivisa dagli studiosi interessati al testo – che il *hieron* fosse sito in «territorio regio» (*chora basilike*) e prescindono dalla valutazione dell'intero insieme dei documenti noti per Apollo Pleurenos (su entrambi gli aspetti vd. *infra*; per una certezza non assoluta circa la collocazione del luogo di culto nel «territorio del re» da parte dello studioso vd. p. 136, nt. 108 e 147; ipotizza «un'entità situata sulla 'terra reale'..., comprendente un santuario con alcuni possedimenti e villaggi circostanti che gli appartenevano» HERRMANN, *art. laud.*, pp. 283-284). Per una rassegna delle attestazioni del personale dell'amministrazione finanziaria seleucidica e della problematica di attribuzione delle rispettive competenze, di area e di funzione, vd. MA, pp. 130-147 (il caso specifico a p. 136: dalla attestazione sardiana citata alla nt. precedente conseguirebbe che la Lidia era suddivisa in più («several») *oikonomiai*, «suddivisioni» finanziarie amministrate ciascuna dal proprio *oikonomos* e il documento di Pleura induce a considerare che tale organizzazione «probabilmente» (!) continuò nello stato attalide, cfr. nt. seguente); vd. anche G.G. APERGHIS, *The Seleukid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire*, Cambridge 2004, pp. 269-288, 295, che vede nell'*oikonomos* il responsabile della *oikonomia*, una circoscrizione finanziaria coincidente con quella amministrativa definita *hyparchia*, una sottodivisione della satrapia «probabilmente assai piccola e sovente incentrata su di una città»; il funzionario sarebbe stato precipuamente incaricato di amministrare i territori più direttamente sottoposti al re e, al caso (per evidente induzione dal nostro *dossier*), «collaborava con le autorità religiose del suo distretto» (p. 280, con nt. 41 per la rassegna delle diverse opinioni circa competenze e periodizzazione della carica; priva di giustificazione appare l'idea dello studioso che il passaggio attraverso l'*oikonomos* di Sardi denotasse la «autorità limitata» dell'*archiereus* (p. 288); se questi, per una qualunque questione – non solo quelle di poco conto – «era obbligato» a scrivere ai diversi funzionari, era per la disponibilità che gli era stata data del sistema amministrativo civile: vd. *infra*). La continuità e i paralleli nell'organizzazione statale dell'Anatolia di II secolo risultano evidenti dalla sequenza dei funzionari dell'amministrazione regale riportata nel regolamento stilato fra 168 e 164 da un'associazione religiosa di ambito pergameno pubblicato di recente (MÜLLER - M. WÖRRLE, *Ein Verein im Hinterland Pergamons zur Zeit Eumenes' II.*, "Chiron" 32 (2002), pp. 191-235, SEG LII (2002) 1197): in essa figurano l'*archiereus* eponimico e, successivamente al «ministro delle finanze» definito *hemiolios*, i diversi *epi tes poleos*, *dioiketes*, *archeglogistes*, *oikonomos*, *eglogistes*: al riguardo vd. il puntuale commento degli editori, pp. 220-232 (l'*oikonomos*, di cui esso costituisce la seconda attestazione per il regno attalide dopo quella del *dossier* di Pleura, a p. 230), con MÜLLER, *Hemiolios. Eumenes II., Toriaion und die Finanzorganisation des Alexanderreiches*, "Chiron" 35 (2005), pp. 355-384 e F. GUIZZI, *Uno e mezzo*, "QUCC" 80.2 (2005), pp. 97-101. Circa le loro rispettive competenze, all'orientamento di Müller-Wörrle per una posizione gerarchica a scalare – che presenta alcune difficoltà interpretative, p. 232 – preferiremmo pur sempre la cautela di Ma nell'istituire rapporti. È tuttavia del tutto legittimo richiamare il confronto con il gruppo di funzionari coinvolto nel contenzioso su statuti giuridici e fisca-

Primo fra tutti si evidenzia con singolare efficacia il mantenersi nel passaggio di dinastia della funzione dichiarativa (il nome nelle sequenze eponimiche degli atti legali) e di controllo del «gran sacerdote di tutti i santuari» (*archiereus tôn hierôn pantôn*) della regione cis-aurica istituite nel 209 da Antioco III⁶. Com'è noto, si trattava di una funzione originariamente intesa come di amministrazione – oltre a «le rimanenti cose» – di quanto atteneva ai sacrifici (sia per l'aspetto organizzativo-economico che per quello culturale), con l'importante – forse inevitabile – aggiunta della «sovrintendenza dei luoghi di culto» di ogni categoria (*epi tôn hierôn*) e la responsabilità gestionale delle entrate e di «tutte le altre cose», recuperata dall'organizzazione dei tempi del nonno del re, Antioco II (la definizione delle competenze di Nicanore non corrisponde precisamente alla titolatura di *epi tôn hierôn prosodôn*)⁷. Naturalmente e l'una e l'altra funzione da parte di alti personaggi non presupponeva il coinvolgimento diretto dell'onorato nei minimi dettagli applicativi per i minimi santuari, bensì la funzione di massima istanza di concessione (attraverso un *iter* di cancelleria), con titolo a intervenire nel sistema amministrativo e finanziario dello stato e a utilizzarne i dispositivi

lità tra le *hierai komai* e Apollonia della Salbake in Caria, ante 190 a.C., che vede in apparente serie gerarchica un probabile «ministro delle finanze» per la Cis-Tauride, un *dioiketes* e un *eglogistes* di stanza a Sardi, infine il *tetagemnos epi tôn hierôn* locale (J. e L. ROBERT, *La Carie. Histoire et Géographie historique (avec le recueil des inscriptions antiques)*, II, *Le plateau de Tabai et ses environs*, Paris 1954, pp. 285-382, nr. 166; MA, *Antiochos* cit., pp. 364-366, nr. 44, con pp. 135-137; APERGHIS, *Seleukid Economy* cit., pp. 274-275, 282, 288, 324-325 e, per il suggestivo riscontro con i funzionari coinvolti dal dossier di Pleura, HERRMANN, *art. laud.*, pp. 283-284; vd. *infra*). Per la sempre più documentata capillarità gestionale delle monarchie ellenistiche al di fuori dei territori tolemaici vd. *infra*, con ntt. 8 e 25.

⁶ Ed. pr. MALAY, *Letter of Antiochos III to Zeuxis with Two Covering Letters (209 B.C.)*, "EA" 10 (1987), pp. 7-17 (*SEG XXXVII*, 1010), ll. 29-41; un testo migliorato in VIRGILIO, *Lancia* cit., pp. 236-238, nr. 9 e più completo, sulla base di un secondo esemplare da Philomelion di Frigia, in MA, *Antiochos III et les cités de l'Asie Mineure occidentale*, Paris 2004, pp. 326-330, nr. 4 (da H. MALAY, in *Ad fontes! Fests. G. Dobesch*, Wien 2004, pp. 407-408).

⁷ Come pure alcuni ritengono (ad esempio SAVALLI-LESTRADE, *Amici* cit., p. 294; vd. anche *infra* e nota seguente). Stante la formulazione dei documenti sinora emersi, sembra ancora preferibile l'idea che l'*archiereus* in questione sia da distinguere da quello del culto di stato del re, istituito da Antioco III verisimilmente al ritorno dalla sua Anabasi (ca. 204/3) e attestato per il 193 dal noto *prostagma* relativo alla istituzione di *archiereiai* della regina sul modello dei già esistenti omologhi per i Seleucidi defunti e per il sovrano regnante, gli uni e le altre ancora con funzione eponimica, satrapia per satrapia: inclinano alla idea dell'attribuzione allo stesso Nicanore della nuova funzione (e dunque all'estensione del nesso al periodo attalide), ma con la prudenza dettata da una documentazione non univoca, MÜLLER - WÖRRLE, *Verein* cit., p. 221 e DEBORD, *Culte* cit., pp. 296 e 308 (deciso invece MÜLLER, *Archiereus* cit., pp. 531 ss., su cui GAUTHIER, *loc. cit.*); non ne è invece ancora interamente convinto MA, *Antiochos* cit., pp. 374-375 (la riconsiderazione della sua opinione contraria espressa nella prima edizione, in pp. 290-291 e *loc. cit.* alla nt. seguente); dubbi esprime anche P. HAMON, *Les prêtres du culte royal dans la capitale des Attalides: note sur le décret de Pergame en l'honneur du roi Attale III (OGIS 332)*, "Chiron" 34 (2004), p. 182. La *epimeleia tôn hierôn* che Antioco III avrebbe ordinato nel 203 a Zeuxi o ad altro suo incaricato secondo la lettera alle truppe stanziate nell'area di Labraunda in Caria rientrava nelle istruzioni specifiche per la campagna (vd. MA, *Antiochos* cit., pp. 304-305, nr. 15).

(mediante i «comandati» da Antioco III a collaborare con la nuova carica: fra di loro è probabilmente da annoverare il Demetrio «preposto a[ll'amministrazione de]i luoghi di culto» [*tetagmenos epi tôn hierôn*] al tempo della nota *affaire* dei «villaggi sacri» in contesa con la città di Apollonia della Salbake in Caria)⁸.

Che il sistema avesse superato le fasi di successione del regime e che il

⁸ Nt. 6, ll. 41-46: ciò spiegherebbe anche quanto è sentito dagli studiosi come un'anomalia o un caso particolare, il «coinvolgimento» dell'alto funzionario in una questione all'apparenza di poco conto in un santuario rurale (per la «Banalität der Amtsroutine», rappresentata dalle «cose» non specificate nel *prostagma* del re, vd. MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 531). Sembra esasperare la capillarità del ruolo personale dell'*archiereus* originario (con la contraddizione rilevata *supra*, nt. 5) MA, *Antiochos* cit., pp. 27 e 145: «high-priest of every shrine in cis-Tauric Asia, with authority over the local priests of these shrines» e, nella curatela delle *thysiai*, incaricato di «the regular schedule of offerings in the local shrines, presumably by dispensing royal subsidies and actually performing sacrifice, as a representative of the king's pious zeal» (ancora in contraddizione con l'idea espressa a p. 28 di un gran-sacerdozio «simbolico»: cfr. al riguardo HERRMANN, *art. laud.*, p. 281, nt. 14); nella qualità di *epi tôn hierôn* egli sarebbe stato «amministratore delle entrate» del (singolo) santuario; più pertinente appare l'interpretazione del ruolo amministrativo dell'*archiereus* di Müller: «responsabilità per le entrate» dei santuari, «cioè anche del profitto fiscale che si doveva trarre» da essi (*Archiereus* cit., p. 530, cfr. p. 535); per le due componenti della funzione dell'*archiereus* vd. anche rispettivamente DEBORD, *Culte* cit., p. 294 («di fatto la sorveglianza, il controllo dei riti e di tutti gli aspetti materiali dei culti») e M. SARTRE, *L'Anatolie hellénistique de l'Égée au Caucase (334-31 av. J.C.)*, Paris 2004², p. 47 («que leurs revenus et tout ce qui les concerne soit soumis à son administration»). Per la vicenda di Apollonia vd. *supra*, nt. 5. L'ipotesi di Demetrio come funzionario con sovrintendenza generale per la cis-Tauride, e dunque come successore di Nicanore per le competenze finanziarie – sostenuta ad esempio da MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 530, con nt. 62, pp. 530-531, e ritenuta probabile da MA, *Antiochos* cit., pp. 135 e 366 – anche a motivo dell'articolazione gerarchica dell'amministrazione seleucidica non ci pare condivisibile (vd. in questo senso ROBERT - ROBERT, *Carie* cit., p. 300; DIGNAS, *Economy* cit., pp. 67-68; DEBORD, *Culte* cit., pp. 296-297, con nt. 123; APERGHIS, *Seleukid Economy* cit., p. 295, con la conclusione generalizzante di «un gruppo separato» di *boi epi tôn hierôn* che avrebbe sovrinteso ai santuari e alle loro entrate). L'interpretazione si connette con l'ipotesi della separazione delle competenze attribuite in origine a Nicanore, anticipando così quella generalmente attribuita al re attalide sulla base della titolatura e del – supposto – ruolo dell'Euxenos onorato a Pleura (vd. *infra*). Se è vero, come pare, che l'*archiereus* coinvolto nel 185 a.C. dal santuario indigeno di Apollo Tarsenos nell'operazione di richiesta dell'*ateleia probatôn* non fosse altro che Eutidemo (MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 526, cfr. 531, nt. 64), le competenza sulla fiscalità dei luoghi sacri almeno sino a quell'anno verrebbe confermata. Non sembra condivisibile infine l'idea di B. DREHER - H. ENGELMANN, *Die Inschriften von Metropolis, I, Die Dekrete für Apollonios: Städtische Politik unter den Attaliden und im Konflikt zwischen Aristonikos und Rom* (IGSK 63), Bonn 2003, p. 26, nt. 65, che l'economista Asclepiade fosse un «sottoposto» dell'*archiereus*, responsabile per Pleura (con la conseguente considerazione che «Es fehlen die Indizien, diese Funktionäre zum administrativen Zentrum einer attalidischen Provinz (etwa Lydiens) zu zuordnen. Vermutlich ist dies überhaupt nicht statthaft»; cfr. anche p. 56, nt. 220). Per importanti considerazioni sull'articolazione regionale e locale dell'amministrazione fiscale seleucidica e sui suoi diversi livelli vd. L. CAPDETREY, *Économie royale et communautés locales dans le royaume séleucide: entre négociation et imposition*, in R. DESCAT (Ed.), *Approches de l'économie hellénistique*, Entretiens d'archéologie et d'histoire 7, Saint-Bertrand-de-Comminges 2006, pp. 359-386. Per un *tassomenos pros tēi tôn hierôn epimeletai* nella satrapia di Cesiria e Fenicia nel 178 a.C. vd. H.M. COTTON - M. WÖRRLE, *Seleukos IV to Heliodoros. A New Dossier of Royal Correspondence from Israel*, "ZPE" 159 (2007), pp. 191-203 (spec. p. 201).

santuario si trovasse sempre più inserito negli ingranaggi amministrativi del governo centrale è confermato da un secondo documento pertinente ad esso, ancora contrassegnato dalla eponimia dell'*archiereus*, allora Ermogene, e datato a un 9° anno che è difficile non ricondurre al regno di Attalo II (benché privo di rimando esplicito al re), piuttosto che a quello di carica del gran sacerdote⁹. Nel 150/49 dunque, almeno quarant'anni dopo, un Apollonio di Kadoas che viene facile pensare figlio del precedente *hiereus* e titolare di una funzione ereditaria, insieme con i *mystai* onorava un apprezzato *epi tòn hierôn prosodôn*, un «sovrintendente alle entrate dei luoghi di culto», Euxenos figlio di Menandro, «di Sardi» (*Sardianos*). Il santuario, che si trovava al di fuori del territorio di quella che era ormai una *polis* a tutti gli effetti, per quanto soggetta al re, rientrava ancora nelle competenze formali e sostanziali dell'«*archiereus* di tutti i santuari», il successore di Eutidemo, avendo tratto qualche beneficio a quanto sembra dalla mediazione di un funzionario competente per il capitolo delle entrate dei santuari per l'area di Sardi (reclutato dall'amministrazione attalide nella città stessa)¹⁰.

Quale che fosse il rapporto fra il santuario di Pleura, la gestione amministrativa della *polis* vicina e quella dello stato alla metà del II secolo a.C., le linee di evoluzione del discorso a tre interlocutori appaiono chiare dal documento successivo del *hieron*, una dedica all'Apollonio locale sottoscritta dal sacerdote Ermogene figlio di Kadoas e dai *mystai*, databile per la prosopografia e la formula eponimica al passaggio fra II e I secolo a.C.¹¹. Il sacerdozio è

⁹ Ed. pr. in L. ROBERT, *Documents d'Asie Mineure*, "BCH" 106 (1982), pp. 361-377 (= ID., *Documents d'Asie Mineure*, Paris 1987, pp. 324-329; SEG XXXII (1982), 1237; PAZ DE HOZ, *Kulte* cit., p. 161, nr. 5.26); HERRMANN, *art. laud.*, pp. 278-279, 282-283. Dalla nitida fotografia prodotta da Robert (p. 364=326) il carattere indicante la cifra appare un Γ (3) o un Ε (5), corretto non completamente in Θ (9). Tradizionalmente inteso come Ϝ (6) sull'autorità di L. Robert (che peraltro optava per una data «romana», il 26/5 a.C. secondo l'era di Azio), e riferito ad Attalo II o III (153/2 o 133/2: MÜLLER, *Archiereus* cit., pp. 524-525, 527-528), esso è stato bene interpretato da HERRMANN, *art. laud.*, p. 278, cfr. p. 283. Il ritorno alla data di I secolo proposto da Thonemann (*Hellenistic* cit., p. 103, nt. 42) sulla base dell'assenza del nome del re non è accettabile (cfr. HERRMANN, *art. laud.*, p. 283 con nt. 18 e G. PETZL, Recensione a DIGNAS, *Economy* cit., "Klio" 87.2 (2005), p. 534).

¹⁰ Per l'esistenza di *epi tòn hierôn prosodôn* di nomina reale con competenza microregionale al tempo attalide sembra deporre la menzione del titolo nella legge sugli *astynomoi* di Pergamo (OGIS 483, ll. 165-167): cfr. ROBERT, *Documents* cit., p. 365 (= 327) e DEBORD, *Culte* cit., p. 296. Alla competenza circoscritta pensano HERRMANN, *art. laud.*, p. 283 e DIGNAS, *Economy* cit., p. 53, con nt. 79 (condizionato dalla datazione al I sec. a.C., Robert pensava invece ad un funzionario civico, *Documents* cit., p. 365 = 327). Non sembra condivisibile l'idea che il personaggio avesse titolo su tutti i santuari del regno, avendo il re separato (vd. *supra* nt. 8) le competenze culturali e quelle amministrative al livello centrale, a suo tempo riunite solo per Nicanore (così invece MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 521 s. e MÜLLER - WÖRRLE, *Verein* cit., pp. 231-232, nt. 194, e, con qualche incertezza, DEBORD, *Culte* cit., p. 296, cfr. p. 300). Per Sardi attalide, ormai «*polis* fra le *poleis*», vd. MA, *Antiochos* cit., p. 250.

¹¹ MALAY - NALBANTOĞLU, *Cult* cit., p. 79, nr. 2 (SEG XLVI (1996), 1520; AE 1996, 1448; PAZ DE HOZ, *Kulte* cit., p. 161, nr. 5.26b). Fondamentale è ancora il commento di HERRMANN, *art. laud.*, pp. 284-285; vd. anche MÜLLER, *Archiereus* cit., p. 525.

ancora appannaggio della famiglia, che conserva in parte un'onomastica di tradizione, e si mantiene costante l'uso della lista, ma l'eponimia è ora diversa: essa è data dal sacerdote della dea Roma e da quello dello Zeus «Cittadino» (*Polieus*) di Sardi. Il santuario è infine stato incorporato dalla *polis* che l'ha via via controllato sempre più da vicino e, ad un ulteriore livello, si trova inserito nel sistema provinciale romano (nel quale peraltro continua a vivere con i suoi iniziati)¹².

Al di là delle incertezze in una serie di aspetti specifici, la vicenda riflessa dal *dossier* ricomposto appare condensare i punti salienti della situazione di un centro religioso «tipo» nell'Asia Minore del Basso Ellenismo, non solo del genere – del quale un poco si abusa – «rurale»¹³.

Un primo punto, peraltro largamente scontato allo stato delle nostre conoscenze, è che l'aspetto religioso e le forme interne di autogestione di un luogo di culto tradizionale e più o meno caratterizzato etnicamente avevano ampia possibilità di mantenersi e seguire le linee proprie di vita senza interferenze o pressioni particolari, fatto salvo il rispetto di fondo per le regole del sistema generale di gestione dei territori del momento (di cui precisamente si tratterà più sotto). Del resto le straordinarie capacità additive e di adattamento proprie del paganesimo consentivano anche alle divinità più caratterizzate e ai gruppi di popolazione che vi facevano capo e vi si identificavano di trovare più che soddisfacenti e convincenti formule di compromesso, accogliendo, adattando, denominando, rifunzionalizzando le forme religiose, che si presentavano insieme di lunga durata (e perciò autorevoli) e attuali (e perciò utili a nuove relazioni)¹⁴. Sul piano sociale e identificativo, a diffe-

¹² Per una dedica di «*mystai* di Apollo» all'apparenza del I sec. d.C. vd. HERRMANN, *Mystenvereine in Sardeis*, "Chiron" 26 (1996), pp. 318-321. Considerando la «mobilità» di *status* nell'Anatolia ellenistico-romana, sembra forse eccessivo parlare di «rottura marcata» a proposito dell'integrazione del santuario nel territorio di Sardi e mantenere il dubbio circa un rapporto fra l'operazione e l'organizzazione della *provincia* (HERRMANN, *art. laud.*, p. 285). *In fine*, se è vero che il *dossier* non illustra nel dettaglio la «situazione amministrativa» del santuario (*ibid.*), la sua collocazione in ambiti gestionali altrimenti definibili con buon margine di verisimiglianza serve a garantire alcuni elementi generali di definizione: vd. anche quanto segue.

¹³ Benché con argomenti non interamente condivisibili e nell'ambito di una interpretazione generale troppo semplificante, ha ragione DIGNAS, *Economy* cit., pp. 223-244, a rilevare la inapplicabilità al mondo anatolico del modello della «ruralità» dei luoghi di culto in contrapposizione assoluta al sistema della organizzazione civica (vd. anche EAD., *Urban Centres, Rural Centres, Religious Centres in the Greek East. Worlds apart?*, in E. SCHWERTHEIM - E. WINTER, *Religion und Region, Götter und Kulte aus dem östlichen Mittelmeerraum*, Bonn 2003, pp. 77-91 e *infra*, nt. 27 – l'espressione «worlds apart» è riferita alla omonima sezione del volume di S. MITCHELL, *Anatolia, Land, Men, and Gods in Asia Minor, I, The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule*, Oxford 1993, pp. 194-197).

¹⁴ Le linee di questa evoluzione per ragioni documentali si colgono meglio per l'epoca romana imperiale: vd. ad esempio BOFFO, *Senso religioso e senso etnico fra gli Anatolici in epoca ellenistica e romana* in O. CASABONNE - M. MAZOYER (Edd.), in *Antiquus Oriens, Mélanges offerts au Professeur René*

renza di quanto qualcuno è portato a credere anche per l'epoca romana avanzata sulla base di una documentazione parziale, i centri religiosi potevano continuare ad esercitare le loro forme di controllo e regolazione locale e areale anche all'interno del sistema centralizzato e in coerenza con esso¹⁵. Un caso esemplare appare quello di Men Askaenos, il dio asiatico venerato in un luogo di culto frigio organizzato ed edificato dagli Attalidi intorno alla metà del II secolo a.C. e poi incorporato nella vicina colonia già seleucidica – e dal 25 a.C. romana – di Antiochia «verso la Pisidia», diventandovi *patrios theos*. Tra I secolo a.C. e III d.C. esso, con la sua «normalizzazione», aveva rappresentato un importante fattore di mediazione fra le componenti indigena, greca, romana della località, accomunate dalla devozione al dio che rappresentava la nuova identità collettiva (come Artemide ad Efeso), senza contraddizione alcuna con le manifestazioni del culto imperiale¹⁶. È forse in questa prospettiva che va rilevata l'intera vicenda del santuario cario di Panamara (e del *koinon* che vi si incentrava) a fronte dell'inglobamento a doppio livello nella struttura aggregata di Stratonicea e del potere che a sua volta deteneva e gestiva, più o meno direttamente, la *polis* e l'area, se dobbiamo credere alla ricostruzione da ultimo ribadita da Riet van Bremen in margine al *dossier* dei tre decreti del 150 ca. a.C. in onore di Leon, sacerdote stratoniceo di Zeus Cario, rispettivamente del *koinon* dei Panamareis, della *polis* di Kallipolis e del *koinon* dei Laodikeis, allora subordinato a Rodi¹⁷. L'impressione della coesistenza di identità etnico-religiosa e amministrazione civile nella Caria di II secolo (sulla quale ritorneremo più oltre) ne esce del tutto confermata¹⁸.

Lebrun, I (Kubaba, Antiquité V), Paris 2004, pp. 83-114. Uno studio generale sul «people of the sanctuary» in Anatolia, dall'età ittita al periodo tardo-romano è preannunciato da M. RICL, *Society and economy of rural sanctuaries in Roman Lydia and Phrygia*, "EA" 35 (2003), p. 80.

¹⁵ Com'è noto, il problema si è creato soprattutto in rapporto al complesso documentale delle cd. stele di confessione, diffuse in Lidia e Frigia, tra I e III sec. d.C. (vd. ancora RICL, *Society* cit., p. 89: «the people of the sanctuary in general had a legal status that partly transgressed the schemes of classical law founded on Roman legal science of classical and postclassical periods»). Per una valutazione definitiva della situazione attestata dai testi in oggetto vd. ora A. CHANIOTIS, *Under the watchful eyes of the gods: divine justice in Hellenistic and Roman Asia Minor*, in S. COLVIN (Ed.), *The Greco-Roman East, Politics, Culture, Society*, YCS 31, Cambridge 2004, pp. 1-43 (con p. 41, a proposito dell'appello ai sacerdoti delle vittime di svariati atti di ingiustizia: «We will never know how many others turned to the *kbômarchos*, the *eirênarches*, the magistrates of the nearest urban centre, the governor or the Roman army because no papyri have been preserved from Asia Minor»); del resto, le autorità religiose di quei santuari si identificavano, almeno in parte, con quelle civili delle diverse aree). Vd. anche *infra*.

¹⁶ Vd. BOFFO, *Sentimento* cit., pp. 93, 110, con bibl.

¹⁷ *Leon son of Chrysaor and the religious identity of Stratonikeia in Caria*, in *Greco-Roman East* cit., pp. 207-244 (spec. pp. 231 ss.; cfr. EAD., *Laodikeia in Karia*, "Chiron" 34 (2004), pp. 367 ss.); per i tre documenti epigrafici vd. anche *I. Stratonikeia 7* (Panamareis), *SEG XLV* (1995), 1556 (Kallipolis), *SEG XLV*, 1557 (Laodikeis). Vd. anche *infra*.

¹⁸ *Leon* cit.; vd. già, al medesimo riguardo, A. BRESSON - P. BRUN - E. VARINLIOĞLU, in P. DEBORD -

Che il santuario lidio di Kadoas si fosse trovato a essere dapprima in una *chora* extra-cittadina (*basilike* o meno che fosse) e poi in quella di una *polis*, rientrando insieme a pieno regime nell'organizzazione amministrativo-fiscale dello stato, deve ricondurre piuttosto ad un altro ordine di considerazioni, che sembrano determinanti per comprendere la posizione dei diversi centri religiosi nelle diverse aree dell'Asia Minore in un'epoca fondamentale per la definizione giuridica e la redistribuzione delle competenze – se si vuole della «sovranità» – territoriali¹⁹. Tali considerazioni possono aiutare anche a comprendere le linee di sviluppo dei rispettivi culti e a riassorbire il modello proposto di recente da Beate Dignas della tripolarità santuari - *polis* - autorità civile, dove quest'ultima fungerebbe da elemento di «mediazione» tra le altre due istanze, (quasi) ovunque in concorrenza e in dialettica sul piano economico-fiscale²⁰.

Com'è stato rilevato anche di recente da una serie di studi convergenti, il concorrere della presenza e delle «pretese» sui territori anatolici di diverse «autorità» che se ne contendevano il titolo legale – la seleucidica di Antioco il Grande, l'attalide di Eumene II e successori, la rodia (almeno per un'area), la romana – aveva determinato alla fine una definizione generale delle competenze che riusciva a coniugare con il principio politico dei rapporti di forza quello legale della *kyrieia* (la titolarità del bene, il diritto a disporre) secondo le regole di un «diritto internazionale» ancora condiviso. La dichia-

E. VARINLIOĞLU (Dirr.), *Les Hautes Terres de Carie*, Bordeaux 2001, p. 216 («La solidarité ethnico-culturelle n'était pas nécessairement en contradiction avec la fidélité politique») e, per importanti considerazioni sulla etnicità caria nell'età ellenistica, BRESSON, *Les intérêts rhodiens en Carie à l'époque hellénistique jusqu'en 167 av. J.-C.*, in *L'Orient méditerranéen* cit., pp. 169-177. Vd. anche DIGNAS, *Economy* cit., p. 243.

¹⁹ Sulla problematica in rapporto alla titolarità dei diritti di gestione dei territori vd. BOFFO, *Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell'Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi*, «Dike» 4 (2001), pp. 233-255; La «libertà» delle città greche sotto i Romani (in epoca repubblicana), in «Dike» 6 (2003), pp. 227-249 e, da prospettiva in parte diversa, CHANIOTIS, *Justifying Territorial Claims in Classical and Hellenistic Greece: The Beginnings of International Law*, in E. HARRIS - L. RUBINSTEIN (Edd.), *Law and Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 185-228 (che non tiene conto della distinzione dei livelli comportata dall'applicazione dei principi di controllo territoriale da parte dei sovrani ellenistici e dell'autorità di Roma). Importanti considerazioni sono anche in J.K. DAVIES, *The interpenetration of hellenistic sovereignties*, in D. OGDEN (Ed.), *The Hellenistic World. New Perspectives*, London 2002, pp. 1-21 e felici puntualizzazioni in Chr. MILETA, *The King and his land: some remarks on the royal area (basilike chora) of hellenistic Asia Minor*, *ibid.*, spec. pp. 162 ss. Vd. anche *infra*.

²⁰ *Economy* cit. *passim*. Non è naturalmente questa la sede per una discussione di dettaglio del modello interpretativo costruito dalla studiosa e per la rassegna sistematica dei contenuti del volume: basti qui rilevare la mancanza della considerazione delle forme plurime di sovrapposizione e integrazione degli ambiti di controllo politico e gestionale nella regione studiata (cfr. ad esempio H.-V. WIEMER, Recensione in «Klio» 88.1 (2006), pp. 272-274 e le note di H. W. PLEKET, *SEG* LII (2002, ed. 2006), 1982). Per una attenta considerazione della problematica di cui qui si tratta vd. W.J. SLATER, Recensione al volume in «BMCR» 2003 (06.41).

razione più esplicita e consapevole delle conseguenze di questo processo è precisamente quella formulata da Eumene II nello stesso periodo in cui faceva la sua richiesta Kadoas e nel corso dell'atto regale di «creare» e dotare una *polis* composta da una comunità mista, di greco-macedoni e indigeni (*egkorioi*): il re riconosceva che la sua concessione toccava «aspetti più rilevanti e numerosi», dal momento che essa veniva «garantita legalmente» (*bebaia*) dal fatto che egli disponeva di un territorio e di una capacità su di esso trasferitigli dai Romani, a loro volta legittimamente titolati a disporre di quanto conquistato o contrattato²¹. Che le situazioni di diritto potessero poi trovare pesanti condizionamenti ad opera di quelle di fatto determinate dai rapporti di forza nulla toglieva al loro valore di principio: è quanto in fondo spiegava all'Attis galata di Pessinunte poco prima del 156, dopo dieci anni di violazione dell'assetto stabilito da Roma, un tenace Attalo II, finalmente convinto che «senza i Romani» (ovvero senza il loro parere preventivo, *gnome*) nessuna impresa di rideterminazione degli ambiti di controllo poteva avere successo²². È forse su quest'ultimo aspetto così insistito che occorre orientarsi nel tentativo di spiegare le ragioni per cui il *dossier* di una corrispondenza segreta e di congiura fu recuperato ed esibito nella seconda metà del I secolo a.C., nessuna delle quali si è sinora dimostrata del tutto soddisfacente²³. Bene proponeva Virgilio la «probabilità» che all'epoca della pubblicazione i territori di pertinenza del santuario venissero sottoposti a «regolamentazione giuridica e amministrativa»: del resto dal costituirsi della *provincia* di Galazia, nel 25 a.C., si andava avviando la trasformazione di quel che rimaneva di un supposto «tempio-stato» in una *polis*²⁴.

Le diverse entità che rientravano nelle varie competenze territoriali così definite trovavano ai diversi livelli la loro natura e posizione riconosciute e sistematizzate a seconda delle esigenze generali e regionali, sul piano istituzionale, amministrativo, fiscale (quel che emerge sempre più chiaramente dalla documentazione epigrafica sono l'elevato grado di organizzazione gestionale dei territori e delle diverse loro componenti anche in età seleucidica e attalide, tutt'altro che sottodimensionate sotto questo aspetto, e la capacità

²¹ Per il testo, vd. VIRGILIO, *Lancia* cit., pp. 295-297, nr. 30, ll. 17-24; per la valorizzazione del documento nel senso indicato nel testo vd. BOFFO, *Statuto* cit., pp. 233-235. Vd. anche A. BENCIVENNI, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna 2003, pp. 333-356 e, per una diversa lettura dell'ultima parola della l. 44 relativa ai compiti del funzionario attalide in questione, MÜLLER, *Hemiolios* cit., p. 357.

²² I. Pessinous (J. STRUBBE, IGSK 66, 2005), 7, ll. 8 ss.

²³ Per una rassegna vd. *ibid.*, p. 2; per un'accurata disamina della situazione della regione galatica fra II e I secolo a.C., vd. VIRGILIO, *Il "Tempio stato" di Pessinunte fra Pergamo e Roma nel II-I secolo a.C.* (C.B. Welles, *Royal Corr.*, 55-61), Pisa 1981, pp. 119-128.

²⁴ Vd. rispettivamente VIRGILIO, *loc. cit.*; ID., *Lancia* cit., pp. 189-190 e STRUBBE, *Pessinous* cit., pp. X-XI e 2 (con qualche contraddizione).

di Roma di inserirsi nelle dinamiche locali e di riprenderne i principi e alcuni elementi utili)²⁵. Era in questo ambito di rapporti di controllo e gestione dei territori e nel gioco consentito dai principi del riconoscimento legale che si collocavano ormai i vari centri religiosi.

In questa prospettiva occorre riavviare la riflessione su due importanti aspetti della vita di relazione tra fattore religioso, elemento istituzionale e contesto politico nell'Anatolia tardo-ellenistica e romana sui quali continuano a pesare fraintendimenti e generalizzazioni e dei quali invece occorre cercare il fondamento giuridico, il margine amministrativo, la operatività sociale: la posizione di quei centri religiosi tradizionalmente qualificati come «stati templari», reputati espressione di un indigenismo tanto tenace da rappresentare la resistenza e l'opposizione, e lo *status* della *asylia* – l'immunità da alcune categorie di intervento esterno – per diverse aree cui veniva riconosciuto il carattere di «sacre».

La categoria degli «stati templari» (per usare solo una delle numerose varianti formulari impiegate in letteratura) deriva, com'è noto, dalla ripresa acritica di una serie di passi straboniani relativi a diverse aree dell'Anatolia ellenistico-romana interna che descrivevano una forma ricorrente di gestio-

²⁵ Per il regno seleucidico vd ad esempio DEBORD, *Culte* cit., p. 302 (cfr. pp. 296-297): precisamente il *dossier* di Pleura dimostra che «l'idée reçue selon laquelle le royaume séleucide serait un état faible, ingouvernable par nature, doit être sérieusement amendée»; nello specifico, dal regno di Antioco II e dalla nomina di Dione «de sérieux efforts d'organisation avaient été faits dans la gestion des cultes ... la politique royale en relation avec les cultes (contrôle, gestion des revenus, utilisation politique, tant pour le culte des rois que les cultes traditionnels) doit se lire comme un tout» (vd. già BOFFO, *I re ellenistici e i centri religiosi dell'Asia Minore*, Firenze 1985, pp. 327 ss.); vd. anche CHR. SCHULER, *Landwirtschaft und königliche Verwaltung im hellenistischen Kleinasien*, in V. CHANKOWSKI - F. DUVRAT (Edd.), *Le roi et l'économie. Autonomies locales et structures royales dans l'économie de l'empire séleucide*, "Topoi" Suppl. 6 (2004), pp. 509-539 (sul significato del *dossier* di Pleura pp. 512-513); CAPDETREY, *Économie* cit., (cfr. 368: «puissante structure administrative dans les régions»). Per il regno attalide nel II secolo vd. ad esempio SAVALLI-LESTRADE, *Les Attalides et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle a.C.*, in BRESSON - DESCAT (Edd.), *Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle a.C.*, Bordeaux 2001, pp. 77-91 (con la conclusione, pp. 90-91, che essi dopo il 188 avrebbero introdotto, «probabilmente in forma sistematica», un'organizzazione amministrativa fondata sulla ripartizione dei territori annessi in diverse strategie regionali). Quanto ai caratteri dell'innesto romano sul territorio e alla precocità della provincializzazione, vd. ad esempio D. CAMPANILE, *L'infanzia della provincia d'Asia: l'origine dei 'conventus iuridici' nella provincia*, in C. BEARZOT - F. LANDUCCI - G. ZECCHINI (Curr.), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, pp. 277-284 (p. 281: «possiamo ... intravedere nell'operato di Manio Aquillio e dei suoi consiglieri quello schema unitario di dominio e razionalizzazione del territorio riscontrabile anche in altre epoche e in altre regioni», grazie alla «straordinaria capacità romana di un'immediata e elevatissima appropriazione di un territorio nel momento in cui diveniva parte dell'impero»); una attenta valutazione dei ritmi e delle forme dell'appropriazione romana dei territori anatolici è ora in S. DMITRIEV, *The History and Geography of the Province of Asia during the First Hundred Years and the Provincialization of Asia Minor*, "Athenaeum" 93 (2005), pp. 71-133; vd. anche DREHER - ENGELMANN, *Inscripfen* cit., pp. 22-27 e la sintesi di SARTRE, *Anatolie* cit., pp. 209-248, con ampia bibliografia, e *infra*.

ne-controllo da parte di sacerdoti di rango sociale elevato (talora appartenenti alla famiglia reale) di territori più o meno estesi, con gruppi numerosi di popolazione dedicata alla divinità locale di turno²⁶. Presupporre una situazione di «teocrazia» generalizzata risalente ad epoca antica e rivendicare una statualità indipendente – di fatto, quando non di diritto – per ampie aree, usando con una certa disinvoltura il lessico della *dynasteia*, è parsa la formula più semplice per interpretare la documentazione letteraria ed epigrafica relativa ai centri religiosi anatolici per cui il sacerdote rivestiva o rivendicava un proprio ruolo nelle dinamiche gestionali e amministrative locali o areali nei confronti di una città o di un'autorità centrale e argomentava sull'antichità e sul prestigio del culto. Se invece si valutano il lessico e le espressioni di Strabone nella prospettiva dei *rapporti* di titolarità e gestione di territori e rendite quali erano determinati dai principi giuridici vigenti nel mondo ellenistico-romano che si sono indicati sopra, risulta evidente che i cosiddetti «stati templari/sacerdotali di tradizione orientale» sono precisamente collocabili nella categoria dei territori di pertinenza amministrativa specifica, definita nei limiti della organizzazione dello «stato» di volta in volta detentore della *kyrieia* più generale, re ellenistico o potere romano (i quali, se ritenevano, potevano giostrare con le diverse concessioni). Il comportamento di Pompeo a Coma-

²⁶ I passi straboniani in questione sono XII 2,3 (Comana di Cappadocia), 2,5 (Venasa), 2,7 (Castabala in Cilicia Piana), 3,31 (Cabira nel Ponto), 3,32 (Comana pontica), 3,37 (Zela nel Ponto), 5,3 (Pessinunte in Galazia); XIV 4,2 (Perge in Panfilia), 5,10 (Olba di Cilicia); cfr. XI 4,7 (Selene in Albania). Per il dettaglio di problematica e discussione vd. BOFFO, *Centri religiosi e territori nell'Anatolia ellenistica*, in *Gli stati territoriali* cit., pp. 253-269 (anche circa la trattazione di EAD., *I re ellenistici* cit., più cauta di quanto qualche lettore abbia voluto ritenere). Alle medesime conclusioni, indipendentemente e da altra prospettiva, è giunto SARTRE, *Anatolie* cit., pp. 173-175 (p. 174: «Dans tous les cas, la notion de «temple-État» devrait être abandonnée, au profit de domaines sacrés ... «État sacerdotal», notion des plus contestables»). Per una rassegna delle vicende dei luoghi di culto dell'interno anatolico, giustamente ricondotte alla prospettiva dei rapporti con l'autorità civile, piuttosto che ad una dialettica «culti urbani / culti rurali», vd. DIGNAS, *Economy* cit., pp. 225-233, 245-246 (con qualche semplificazione e contraddizione dovute al suo assunto di base; vd. però p. 233: «religious life was almost always embedded in some kind of societal context that provided its own, however basic, legislative, juridical, and executive authorities»). Una vigorosa reazione al modello teocratico applicato alla relazione centri religiosi - potere imperiale achemenide è in L.S. FRIED, *The Priest and the Great King, Temple-Palace Relations in the Persian Empire*, Winona Lake 2004 (per l'Asia Minore vd. Cap. 4, pp. 108-154, con qualche necessità di correttivo). Per i rischi di un impiego generico della terminologia e di una mancata considerazione dei diversi piani giuridico-amministrativi, vd. ad esempio W. BURKERT, *Die Artemis der Epheser: Wirkungsmacht und Gestalt einer großen Göttin*, in H. FRIESINGER - F. KRINZINGER (Edd.), *100 Jahre österreichische Forschungen in Ephesos, Akten des Symposiums*, Wien 1995, p. 64: «Sicher ist, daß der Tempel reich war, und zwar offenbar seit alter Zeit, reich vor allen an Grundbesitz. Hier kommt ein Phänomen ins Spiel, das wiederum eher in der außengriechischen, als in der griechischen Welt seinem Platz hat: das Heiligtum als selbstständige wirtschaftliche Einheit. *Tempel-Wirtschaft, Tempel-Gut, ja Tempel-Staat*» (il corsivo della sequenza è mio; il passo non casualmente è ripreso da DIGNAS, *Sacred revenues in Roman lands. The economic dimension of sanctuaries in Western Asia Minor*, in S. MITCHELL - C. KATSARI (Edd.), *Patterns in the Economy of Roman Asia Minor*, Swansea 2005, pp. 211, 219, nt. 28); vd. anche *infra*, nt. 29.

na pontica, già retta da un *hiereus* «secondo dopo il re», che comunque lo nominava, con l'insediamento a sacerdote di Archelao e la dotazione di una *kyrieia* limitata dei *hierodouloi* che abitavano il sito divenuto *polis*, è indicativo della relatività dei rapporti con un'autorità che decideva anche dell'ampliamento della *chora* di competenza del nuovo sacerdote per un controllo di tipo civile (*hegemon*)²⁷. Anche per Pessinunte, né il sintetico passo straboniano sui sacerdoti che «godevano i frutti» (*karpoumenoi*) di un sacerdozio «grande» – perché connesso con l'attività emporiale del *bieron* – e che perciò nella gerarchia dei poteri potevano essere descritti come *dynastai*, né la situazione espressa dal già citato *dossier* del 163-156 a.C., con l'evidente pressione galatica sul centro, né quella riflessa dalla vicenda del Battakes che nel 102 andò a Roma a chiedere la pubblica espiazione del tempio profanato da oltraggi non meglio definiti (li si suole ricondurre all'intervento di *publicani*), né la vicenda di Deiotaro e Brogitaro nel 58-56 a.C. – in cui l'elemento religioso era subordinato al potere regale conteso – riescono a connotare uno *status* di teocrazia (per la quale difatti si è costretti ad applicare l'idea di una progressiva «decadenza»)²⁸. Al contrario, la situazione etnico-religiosa locale era così compromessa che fu Roma stessa, secondo la proposta di Karl Strobel contemporaneamente alla costituzione della provincia, a ristabilire un equilibrio, aggiungendo all'*archiereus* dieci Att(e)is a vita, cittadini romani, ripartiti fra cinque frigi, che avevano la precedenza nella gerarchia «dopo il gran sacerdote», e cinque galati (dal «sesto» al «decimo»)²⁹.

²⁷ Strab. XII 3,34 (vd. anche BOFFO, *Centri cit.*, p. 263 con nt. 23); le medesime considerazioni si possono fare per un altro «principato sacerdotale» sul quale intervenne Pompeo, quello di «Artemide Perasia che sta a Castabala» (vd. nt. precedente): cfr. BOFFO, *Centri cit.*, pp. 267-268.

²⁸ Vd. rispettivamente Strab. XII 5,3, I. *Pessinous*, 1-7; Diod. XXXVI 13,1-3, con Plut. *Mar.*, 17,5-6 (I. *Pessinous*, pp. 248-250, T41-42); Cic. *har. resp.* 13,28-29, *Pro Sestio* 26,56, *ad fam.* II 12,2 (I. *Pessinous*, pp. 250-252 T44-46). In generale, vd. BOFFO, *Centri cit.*, pp. 264-265, con note, DIGNAS, *Economy cit.*, pp. 229-232. Per l'importanza della presenza galatica a Pessinunte e per un'influenza sul culto stesso vd. E.N. LANE, *The Name of Cybele's priests the "Galloi"*, in ID. (Ed.), *Cybele, Attis, and Related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren* (RGRW 131), Leiden 1996, pp. 117-138 (cfr. p. 121: «we must recognize that we have little idea of what the Gauls found on occupying Pessinuntis»). Per l'idea del «tempio-stato», perdurante sino alla creazione della provincia nel 25 a.C., vd. ancora J.H.M. STRUBBE, *The imperial cult at Pessinuntis*, in L. DE BLOIS - P. FUNKE - J. HAHN (Edd.), *The Impact of Imperial Rome on Religions, Ritual and religious Life in the Roman Empire*, Proceedings of the Fifth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. - A.D. 476), Münster, June 30 - July 4, 2004, Leiden 2006, pp. 106-107. Se è vero che il nome di carica Bat(t)akes è di provenienza iranica (O. MASSON, *Onomastica Graeca Selecta*, III, Genève 2000, p. 219), dovremmo supporre che anche i Persiani, pur nella loro *summa religio* verso il centro di culto (Cic., *loc cit.*), fossero intervenuti nel sacerdozio pessinuntino, così come avevano fatto per il *neokoros* di Artemide efesina, cui parimenti lasciarono il nome di funzione Megabyxos (cfr. R. SCHMITT, *Iranische Antbroponyme in den erhaltenen Resten von Ktesias' Werk*, Wien 2006, pp. 107-110).

²⁹ I. *Pessinous* 17, ll. 3-5 (comm. a p. 33) e 18, ll. 2-4; la datazione tradizionale per la distribuzione è l'età claudia (cfr. *ibid.*, p. 86, ad nr. 64: ai Frigi era sempre riservata la funzione di *galloi*). Sulla gerar-

Del resto anche l'autorità di controllo sociale esercitata da una divinità di prestigio regionale (quella che in altre zone ne faceva il *basileus*, o il *tyrannos*) attraverso i suoi rappresentanti poteva coesistere con la definizione giuridica e amministrativa dei limiti del sacerdozio³⁰. Se dobbiamo raccogliere il suggerimento di Angelos Chaniotis, anche alla discussa attività di Leon di Stratonicea quale «conciliatore di quanti avevano controversie relative ai giuramenti» – *tous diapheromenous huper tôn horkôn syllyôn* – apprezzato in sede regionale si potrebbe applicare il quadro del «parallelismo» non concorrenziale e legalmente riconosciuto tra autorità civile e autorità religiosa alla fine delineato per l'ambito lidio-frigio delle stele di confessione, nella risoluzione delle questioni legali sorte nelle aree di competenza doppia o plurima³¹.

E come mostra la lunga *querelle* fra il sacerdote di Labraunda e la *polis* di Milasa in Caria il problema di fondo nei rapporti fra le diverse entità politiche che controllavano il territorio non consisteva nella rivendicazione di una teocrazia originaria che determinava lo scattare di atavismi comportamentali risorgenti in un inesauribile conflitto «tra il sistema della *polis* ellenizzata e 'democratica' e il sistema 'teocratico' del tempio», bensì in quella della garanzia del mantenimento delle fonti di rendita (*prosodos*) indispensabili per la sopravvivenza e la gestione del luogo di culto nell'ambito di un livello di titolarità plurimo (il sacerdote che gode i frutti, la *polis* che riceve il rendiconto, il potere che di volta in volta controlla l'area e ne ha la responsabilità generale, dalla fine dell'ecatommide a quello romano imperiale)³². Che la si-

chia sacerdotale di Pessinunte, a scalare Attis, Battakes, Galli, vd. M.G. LANCELLOTTI, *Attis. Between Myth and History: King, Priest and God* (RGRW 149), Leiden 2002, pp. 47-49, 96-98, 100-105 (dello studio non si condividono peraltro tutte le considerazioni di ordine storico relative ad una connessione della figura mitica di Attis con una regalità anatolica risalente all'epoca ittita, in parte contraddittorie e ancora una volta orientate nel senso dello «stato-templare», con la conclusione – inevitabile – che «On the basis of current knowledge it is not possible to determine precisely the various phases through which the sanctuary and priesthood of Pessinous acquired the characteristic of a "temple-state" governed by a theocracy» (p. 61) e la chiosa, semplicistica, che «However this was the state of affairs in the Attalid period»; vd. in generale L. ROLLER, Recensione in "BMCR" 2003.08.05).

³⁰ Per una rassegna delle divinità «signore», vd. MITCHELL, *Anatolia* cit., p. 191; per un'analisi della natura del loro potere «temporale», vd. già BOFFO, *Re ellenistici* cit., pp. 83 ss.

³¹ Vd. SEG XLV (1995), 1556, ll. 12-13 (Kallipolis) e 1557 (Laodikeis), ll. 7-8. Vd. anche *supra*, nt. 15 e, per la possibile natura del contenzioso, *infra*, con nt. 50.

³² Vedi BOFFO, *Centri* cit., pp. 268-269. Per la storia di Labraunda e dei suoi rapporti con le diverse autorità politiche, vd. DEBORD, *Sur quelques Zeus caviens: religion et politique*, in VIRGLIO (ed.), "Studi Ellenistici" XIII (2001), pp. 26-31 (per alcuni aspetti troppo rigida). La citazione è da VIRGLIO, *Re, città e tempio nelle iscrizioni di Labraunda*, *ibid.*, p. 54 (cfr. ID., *Lancia* cit., pp. 181-182), dove si rileva anche una «resistenza all'ellenizzazione delle classi sacerdotali indigene». La vicenda di Labraunda naturalmente rappresenta uno degli esempi di sostegno della tesi di DIGNAS (*Economy* cit., pp. 59-69, 95-106, 204-217), la quale peraltro ammette che «Philip's letter reveals that the revenues from sacred lands were the main issue at stake» e, pur non tenendo in conto gli aspetti giuridici di cui si va qui trattando, correttamente respinge il carattere «teocratico» del sacerdozio di Labraunda.

tuazione passasse in questi termini a Roma dimostra il caso, singolare nelle proporzioni e nei modi, della re-incisione di cinque dei sette documenti del *dossier* e connessi, uno dei quali (almeno) a Milasa stessa, dal II sec. a.C. all'età imperiale, che Virgilio, rievocando la sequenza regolare della documentazione conservata ed esibita da Milasa ai successivi signori dell'area, suggestivamente riconduce a una procedura di *routine*, richiesta dall'esigenza di veder riconosciuti di volta in volta i rispettivi «diritti» nell'ambito del sistema generale³³. Sarà inoltre opportuno ricordare che il ridimensionamento della gestione familiare non comportava l'allontanamento dalla funzione di una famiglia che ancora tra II e I secolo risultava appartenere all'*élite* cittadina, con un Korris figlio di Ecatomno sacerdote di Zeus a Labraunda e segretario della *boule* della *polis*, coerentemente con la dichiarazione di Strabone che «rivestono il sacerdozio i più illustri dei cittadini» (*hoi epiphanestatoi tôn politôn*, allora ancora a vita, ma di là a non molto con carica annuale)³⁴.

Con gli aspetti della definizione di pertinenze e *status* e delle capacità giuridiche di interrelazione fra i diversi detentori dei territori ai diversi livelli – con il coinvolgimento dei luoghi di culto – in epoca ellenistico-romana si collega naturalmente la condizione della *asylia*, una condizione per lo più ritenuta non facilmente definibile se non nei termini generali di una «inviolabilità» areale / territoriale di cui sembrano sfuggire le componenti e, soprattutto, i livelli e i termini giuridici della tutela³⁵. Ancora una volta, non è del

³³ Lancia cit., p. 184: la copia del tardo II secolo della lettera con cui Olimpico nel 240 ca., tra le altre cose, confermava alla *polis* i suoi diritti (*I.Labraunda* 1 b-2 e 3b) è messa in relazione con il tempo che vide la città riconoscere come suo patrono ed evergete Cn. Domizio Enobarbo, *I.Labraunda* 62, propretore in Asia nel 129 a.C. (p. 183, con nt. 480; vd. però i dubbi circa l'integrazione del testo assai lacunoso in F. CANALI DE ROSSI, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana e augustea*, Leipzig 2001, p. 93; sul personaggio e sulla tradizione di patronato in Asia presso i suoi discendenti, vd. C. EILERS, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford 2002, p. 217 C51); per la copia a Milasa della lettera di Olimpico del 220 ca., vd. *I.Mylasa* 23 (I sec. d.C.).

³⁴ Vd. rispettivamente *I.Mylasa* 102, l. 2 e Strab. XIV 2,23. Sui rapporti fra Roma e Milasa vd. DIGNAS, *Economy* cit., pp. 205 ss. (con qualche contraddizione fra il «civic context» rilevato per la relazione fra sacerdozio e *polis* e il rimando del rapporto fra di esso e l'autorità romana al modello preconstituito della tripartizione; in linea generale merita rilievo l'osservazione della studiosa a p. 243: «The activities of the élites in town and countryside seem to me very important and encourage prosopographical studies»).

³⁵ Una formulazione significativa nella (e per la) sua contraddizione, è in MA, *Antiochos* cit., p. 157: «Another variation in formal status must have resulted from the grant of *asylia* ('inviolateness') ... However, the administrative implications for *asylia*, partly a variation of internal status inside the Seleucid state, partly a matter of international diplomacy, are still obscure (it is not at all clear whether the status was mostly a matter of religion-based honour and distinction, or if it entailed practical privileges in matters of taxation or jurisdiction)». Vd. però poco oltre: un santuario o una città consacrata diventavano «immune from violent spoliation in war or as forcible redress»; cfr. p. 172: «The word *asylia* designates a state of freedom from spoliation or reprisals, concomitant with the designation of a place as sacred to a deity». Vd. quanto segue.

tutto casuale che il fenomeno riguardasse in special modo l'Asia Minore³⁶.

Non è naturalmente questa la sede per affrontare sistematicamente le diverse problematiche connesse con l'istituto nell'epoca ellenistica e romana e con le prospettive moderne di indagine³⁷. Si possono tuttavia proporre alcune linee di riflessione in margine alle dinamiche che si sono fin qui rilevate, e in considerazione del fatto che lo *status* in questione interessò entità religiose tanto radicate nel territorio da avere, potenzialmente, la capacità di «appropriarsene» e di modificarne la natura in rapporto ai diversi enti che gravitavano su di esso, in certa misura sottraendo il titolo a violarla a chi si riservava o si vedeva attribuito il potere politico di appoggiare e riconoscere quella condizione (e di ridimensionarla).

Il presupposto – in parte giustificato da quanto si dirà – è che l'istituto avesse un suo preciso valore giuridico e istituzionale e non rientrasse nella categoria degli «onori» per i quali in età (soprattutto) romana ci si batteva accanitamente: le premesse e le ricadute in termini di prestigio per il santuario/città erano naturalmente considerate, previste ed esaltate nel lessico ufficiale, ma non costituivano l'essenza dell'operazione (e neppure il movente)³⁸. Se è vero che occorre cautela nel dedurre situazioni e condizioni

³⁶ Per la rassegna sistematica delle attestazioni relative all'applicazione territoriale dell'*asylia* vd. K.J. RIGSBY, *Asylia. Territorial inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley - Los Angeles - London 1996 (l'Anatolia alle pp. 95-480, per 41 attestazioni a fronte delle 52 per il resto del mondo ellenico e vicino-orientale); per una rassegna degli interventi di Roma, dal 193 a.C., vd. anche J. DERLIEN, *Asyl. Die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike*, Marburg 2003, pp. 127-129 e 309-313 (le due sole eccezioni all'area anatolica attestate sono Delfi (città-*hieron*) e Oropo (santuario) in Acaia, Amatunte e Pafo (santuari) a Cipro).

³⁷ Una rassegna di documenti e dottrina recente al riguardo è prevista da chi scrive in un prossimo studio. Per un breve *status quaestionis* sino al 2003 vd. M. DREHER, *Einleitung: Die Konferenz über das antike Asyl und der Stand der Forschung*, in ID. (Ed.), *Das Antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 1-13; vd. anche, DERLIEN, *Asyl* cit., pp. 12-16, 119-120 e, da ultimo, sulle linee di una prospettiva di lungo periodo, CHR. TRAU-SEN, *Das Sakrale Asyl in der Alten Welt. Zur Schutzfunktion des Heiligen von König Salomo bis zur Codex Theodosianus*, Tübingen 2004, pp. 6-7.

³⁸ Com'è noto, tale visione riduttiva (in parte contraddetta da osservazioni riferite ai singoli documenti e casi) è dovuta a RIGSBY, *Asylia* cit. (*Introduction*, pp. 1-29): per la insostenibilità di tale posizione basti qui rimandare alle puntuali considerazioni di E.A. MEYER, Recensione in "AJA" 120.3 (1999), pp. 460-464 (spec. 462), alle puntualizzazioni di F. LEFÈVRE, Recensione in "Topoi" 8.1 (1998), pp. 325-326, pur convinto in linea generale che «les déclarations restent de pure intention et confèrent du prestige plus qu'une efficace protection» (325; ma vd. *ibid.*: «une forme de réalisation concrète est toujours escomptée»), al rilievo di alcuni degli aspetti giuridici dell'istituto di K. BRINGMANN, Recensione in "GGA" 252 (2000), pp. 26-38 (di cui peraltro non si condividono alcune delle considerazioni), alle conclusioni di TRAU-SEN, *Sakrale Asyl* cit., p. 229 (vd. però *infra*), alle considerazioni di DIGNAS, *Economy* cit., p. 291 circa l'opportunità di un approccio che «treats the term *asylia* as synthesizing a multi-levelled privileged status», alle note, comunque discutibili, di A. LINTOTT, *Sula - Reprisal by Seizure in Greek Inter-Community Relations*, "CQ" 54.2 (2004), spec. pp. 351-353 («through grants of *asulia* are comparatively well attested in epigraphy, they remain exception to the norm. It was this

pregresse dalla nota vicenda dell'indagine sugli asili greci promossa da Roma nel 22/23 d.C. (sulla quale peraltro molto si è speculato), resta innegabile il dato di fondo e costante della tutela *del diritto* a certe possibilità di intervento su beni e persone all'interno di un'area *asylos* ad opera dei rappresentanti di quell'autorità vicina o lontana che ne aveva consapevolmente esercitato o più o meno tacitamente conservato il riconoscimento³⁹. Il fatto che le autorità civili con competenza territoriale intervenissero sul riconoscimento, di volta in volta promuovendolo nel contesto «internazionale», agendo unilateralmente sulla definizione topografica dell'area tutelata, o, infine, avviando azioni di verifica della legittimità (appunto!) dello stato, rientrava precisamente nelle dinamiche della *kyrieia* ai diversi livelli di cui si diceva, le quali non avevano rapporto alcuno con situazioni genericamente indicate in dottrina come «inviolabilità (da *qualsivoglia* intervento esterno)» o «neutralità (in caso di guerra)», oppure una non meglio precisata esenzione da controllo economico-fiscale (in quanto tale) o simili⁴⁰. In questa prospettiva, ad esem-

very fact that made them, at least in theory, valuable privileges»). Ritiene al contrario convincente l'interpretazione di Rigsby A. HELLER, "Les Bêtises des Grecs". *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C. - 235 p.C.)*, Bordeaux 2006, pp. 165-169, senza peraltro tenere conto del dibattito al riguardo presso i giuristi (vd. nt. seguente). Una posizione in qualche modo intermedia, che coglie la natura «protettiva» dell'*asylia* in un contesto di grande incertezza e insicurezza militare-politica, ma ne esaurisce le ragioni nel «selbstbewußter Elan» delle *poleis* micrasiatiche, presenta M. FLASHAR, *Panhellenische Feste und Asyl - Parameter lokaler Identitätsstiftung in Klaros und Kolophon [Klaros-Studien III]*, "Klio" 81.2 (1999), pp. 412-436. Alla ricerca di «onore e prestigio» connessa con quella del maggior numero possibile di riconoscimenti pensa anche TRAULSEN, *Sakrale Asyl* cit., p. 265.

³⁹ Tac. *ann.* III 60-63; IV 14,1-2. Sui passi tacitiani e sulle loro implicazioni di ordine giuridico, vd. A. MAFFI, *Risposta a Martin Dreber*, in R.W. WALLACE - M. GAGARIN (Edd.), *Symposium 2001 (Evanston, Illinois, 5.-8. September 2001)*, Wien 2005, pp. 283-286 (con il precedente DREHER, *Rom und die griechische Asyle zur Zeit des Tiberius, ibid.*, pp. 263-282); per un'analisi nelle diverse prospettive, DERLIEN, *Asyl* cit., pp. 288-322 («eine eingehende Untersuchung des Berichtes fehlt bisher», cfr. p. 368); vd. anche G.G. BELLONI, 'Asyilia' e santuari greci dell'Asia Minore al tempo di Tiberio, in M. SORDI (Ed.), *I santuari e la guerra*, Milano 1984, pp. 164-180. Alla discussione generale sulla situazione rilevata per l'età tiberiana dai passi in questione gioverebbe comunque il richiamo del passo straboniano sull'Artemision di Efeso, XIV 1,23 (vd. nt. seguente), al riguardo giustamente considerato da DIGNAS, *Economy* cit., p. 289, DERLIEN, *Asyilia* cit., pp. 305, 309 e HELLER, "Bêtises" cit., p. 166, nt. 12.

⁴⁰ Per una rassegna degli interventi dei diversi sovrani a riconoscimento e appoggio di richieste promosse e diffuse da singole *poleis* nel mondo greco vd. RIGSBY, *Asyilia* cit., *passim*; per interventi, ripetuti e calibrati, sull'estensione di un'area *asylos*, esemplare è il caso di Efeso e del suo Artemision, quale è sintetizzato dal passo straboniano menzionato nella nota precedente: «è avvenuto che i confini della *asylia* siano stati cambiati molte volte, Alessandro avendoli estesi a uno stadio, Mitridate avendo lanciato una freccia dall'angolo del tetto e avendo reputato che avesse di poco superato lo stadio, Antonio avendolo raddoppiato, e compreso con lo stato di *asylia* una parte della città» (fino a che Augusto non «invalidò» (*ekyrôsen*) a motivo delle conseguenze che quel tipo di protezione areale aveva sull'«ordine pubblico»: vd. *infra*); un commento topografico è in H. ENGELMANN, *Beiträge zur ephesischen Topographie*, "ZPE" 89 (1991), pp. 293-295. Che la natura dell'*asylia* ellenistica non sia da ricondurre ad una «neutralizzazione» dell'area in questione sottolinea correttamente K. BURASELIS, *Zur Asy-*

pio, non risulta più contraddittorio il fatto che l'Artemision di Amyzon, riconosciuto *asylos* da Antioco III, fosse retto da un *epistates* del re⁴¹. E neppure è più necessario ricercare *il movente* dell'aspirazione diffusa all'*asylia* negli ambiti sui quali il riconoscimento aveva i suoi effetti di tutela, ovvero le «relazioni internazionali», costituite dagli spostamenti di singoli o gruppi per scopi di predazione o di commercio, e le relazioni interne al territorio in cui era collocata l'area sacra, fatte di rapporti fra enti e persone di diversa natura giuridica (compresi i re ellenistici e l'autorità romana): non è un caso che questo approccio comporti la difficoltà di ricondurre le varianti geografiche e storiche all'unità e ricorra all'idea di categorie diverse di *asylia*⁴². Il movente per la richiesta, sollecitata da un insieme di circostanze che comportavano precisamente la violazione di quei determinati aspetti che l'immunità preve-

lie als außenpolitischen Instrument in der hellenistischen Welt, in DREHER, *Antike Asyl* cit., pp. 143-158 (cfr. RIGSBY, *Stellungnahme zum Beitrag von K.B.*, *ibid.*, p. 159 e BURASELIS, *Antwort auf K.J.R.*, p. 160), tuttavia ritenendo che essa pertenesse all'ambito delle «good relations» internazionali, non solo diffuse, ma anche «often effective». Vd. anche DIGNAS, *Economy* cit., p. 290 e *infra*, nt. 42 e, per la decisa negazione che – *inter alia* – lo *status di hieros kai asylos* corrispondesse alla «Neutralität im Kriege» o alla «steuerliche und rechtliche Immunität», vd. TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., pp. 228-229.

⁴¹ Per la situazione apparentemente contraddittoria di Amyzon, vd. MA, *Antiochos* cit., pp. 67, 126-127, 157, nt. 177, 298-300, nr. 10 (il caso di Xanto, accomunato dallo studioso, è in realtà da distinguere: vd. *infra*).

⁴² Per il primo aspetto vd. ad esempio DIGNAS, *Economy* cit., pp. 290-291: «...the attempt to identify a universally applicable motive for the declarations has proved impossible» (salvo naturalmente ricorrere alla soluzione di Rigsby). Per il secondo, vd. la sintesi in BRINGMANN, *Recensione* cit., p. 32 (ci sarebbero state una *asylia* fondata sul diritto internazionale, una effetto del riconoscimento del re e, infine, forme «miste») e le svariate considerazioni di RIGSBY, *Asyilia* cit., ad esempio pp. 22, 58, 287, 294, 360, 374, circa la distinzione fra *asylia personale* (ad esempio per gli Artisti Dionisiaci e, in generale, per mercanti) e *asylia territoriale* (con l'inevitabile conseguenza che gli Etoi a proposito della seconda avrebbero «importato» i connotati della prima, p. 374). Alla «varietà di significati» della *asylia* nelle fonti antiche pensa anche CHANIOTIS, *Conflicting Authorities* cit., p. 66 («from the inviolability of every sanctuary and the personal inviolability of an individual guaranteed by a foreign city, to the prohibition of reprisals agreed upon by the communities, or the inviolability of certain sanctuaries recognized by kings, cities, and confederations»), riconoscendo tuttavia che «the problem was seen in a different way due to the different structures of power and the different traditions» (p. 70). Per la «charakteristische Verschmelzung» delle diverse forme dell'«asilò» in età ellenistica, vd. DREHER, *Das Asyl in den Antike von seinen griechischen Ursprüngen bis zum christlichen Spätantike*, «Tyche» 11 (1996), pp. 89-93 (con una certa confusione delle categorie) e, sulla medesima linea evolutiva della «Einordnung der sakralen Asylie in das staatliche Rechtssystem», TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., pp. 164 ss. (la confluenza nell'età ellenistica della categoria dell'«*asylia* sacra» in quella «secolare»), 220 ss. («eine eigentümliche Mischform»), con la conclusione che i Romani avrebbero conservato «das Griechische Asylwesen in jenem Spätstadium, das es damals erreicht hatte: alte sakralrechtliche Anschauungen, überlagert durch zahlreiche säkularrechtliche Gewährleistungen teils völkerrechtlicher, teils innerstaatlicher Art – ein unübersichtliches und disparate Ineinander und Durcheinander». In conformità con il suo approccio giuridico, DERLIEN, *Asyl* cit., p. 38 offre invece la definizione operativa di base di *asylia* e *asylos* per l'età ellenistico-romana: essi «In Inschriften seit dem 3. Jh. v.Chr. bezeichnen ... die Griechische Institution des >Zugriffentzugs< bei Personen, städtischen Territorien und Heiligtümern». Vd. anche *supra*, nt. 40.

deva, riguardava appunto il significato e gli effetti giuridico-giudiziari della *asylia*, di principio ben stabili al di là di tutte le pratiche di negoziazione e di riconoscimento applicate dalle diverse «autorità» del mondo ellenistico-romano, le quali attenevano precisamente a mutamenti di *status* definiti, dagli effetti concreti e spendibili nelle diverse circostanze che ne potevano prevedere l'applicazione⁴³.

Come ha rilevato a suo tempo Benedetto Bravo, in un contributo troppo ignorato⁴⁴, lo *status* della *asylia* in epoca ellenistica ci viene indicato con precisione da una delle dichiarazioni di esso, doppiamente significativa perché coinvolge sia un re, che la definisce topograficamente e la promuove per un santuario nella sua capitale (Eumene II per il *temenos* di Atena Nikephoros a Pergamo) in occasione della panegiria penteterica da lui istituita nel 182 a.C., sia un'organizzazione politica particolarmente attiva negli aspetti della vita internazionale che necessitavano di tutela, la confederazione etolica (con l'allora controllata anfizionia delfica)⁴⁵. Alla richiesta del re di riconoscere l'*asylia* da lui proclamata per il *temenos* appositamente delimitato (che sarebbe stato assai frequentato in occasione delle panegirie, Etoli compresi), il *koinon* acconsentiva, aggiungendo la clausola penale che «nessuno dovrà sottrarre persona alcuna (libera, per renderla schiava: *agein*), né sequestrare dei beni (*rhysiazein*, ad alcuno che sia) all'interno dei confini» segnati dal re, né effettuare le azioni connesse dell'«esercitare violenza» (*apobiazein*) e «costringere a fornire cauzioni» (*dieggyuân*); alla vittima di un tale reato, o a chiunque volesse avviare un'azione di recupero di beni e persone (ad esem-

⁴³ Del tutto condivisibile è la considerazione di MA, *Antiochos* cit., p. 168: «Legal statutes were expected to have legal force, even if they were precarious grants from an autocratic master»; cfr. DERLIEN, *Asyl* cit., p. 77.

⁴⁴ O al massimo citato senza adeguata considerazione (come in TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., ricordato a pp. 165 ss., ma non nella bibliografia generale, pp. 325-330): Sulân. *Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques (Etude du vocabulaire et des institutions)*, "ANSP" s.III, X.3 (1980), pp. 675-987 (fra cui spec. pp. 748, 780, 792 ss., 803-808, 888, 962 ss.). Esso non è menzionato né da Ma, né da Dignas, o Derlien, e in RIGSBY, *Asylia* cit., trova solo un riferimento accessorio, precisamente in rapporto con quelle considerazioni sul valore giuridico dell'istituto che lo studioso non sfrutta nella valutazione dei documenti (p. 32, nt. 9). Allo stesso modo non appare adeguatamente sfruttato l'*opus classicum* PH. GAUTHIER, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972 (per i santuari e città consacrate, pp. 226-284).

⁴⁵ RIGSBY, *Asylia* cit., pp. 371-377, nrr. 178-179 (edizione aggiornata del decreto anfizionico in LEFÈVRE, *Documents Amphictioniques*, CID IV, Paris 2002, pp. 259-261, nr. 107; ivi anche una rassegna dei documenti anfizionico-etolici e una corretta interpretazione delle articolate formulazioni di riconoscimento di *asylia* a persone e istituzioni da parte del *koinon*, pp. 85 ss.; cfr. anche ID., *L'Amphictionie pyléo-delfique: histoire et institutions*, Paris 1998, pp. 226-229, spec. p. 227, sul ruolo di autorità e di garanzia religiose internazionali dell'organismo). Lo stesso Rigsby, nel commento al decreto etolico riconosceva che «A real legal fact is being established, however, in granting a foreigner access to Aetolian courts» (p. 374; i corsivi sono miei), peraltro negando «fine legal distinctions» alla formulazione nel testo (*ibid.*; cfr. *supra*, nt. 42); cfr. anche TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., pp. 227-228.

pio per liberare dalla schiavitù un compatriota), si riconosceva il diritto di adire con piena sicurezza le vie legali presso il *koinon* stesso⁴⁶. A perfezionare la definizione, il decreto parallelo con cui l'Anfizionia delfica riconosceva l'*asylia* in questione, dotandola della sanzione di un'autorità religiosa universalmente riconosciuta, aggiungeva che l'astensione dall'*agein* «dall'area circoscritta» doveva avervi sia in tempo di guerra sia in tempo di pace, e non essere interrotta da nessun genere di accusa⁴⁷. Il medesimo contenuto era previsto per l'*asylia* di una intera città «consacrata», come spiegavano ancora una volta gli Etoli a Teo: lo stato applicato «da parte (*para*)» loro prevedeva «che nessuno degli Etoli né di quanti risiedevano in Etolia sequestrasse (*agein*) i Tei o quanti risiedevano a Teo muovendo da nessun luogo», o dei loro beni «dalla città o dalla *chora*», e offriva la garanzia della tutela legale ad opera dei magistrati del *koinon* e il diritto per i Tei alle iniziative legali già riconosciute ai Technitai dionisiaci⁴⁸.

In questa prospettiva viene facile intendere in che cosa consistesse lo statuto di un'area *hiera kai asylos* nei confronti dell'autorità civile con cui si trovava a contatto diretto: esso tutelava i debitori insolventi anche nei confronti del fisco di riferimento (che vi si rifugiassero o che vi risiedessero a vario titolo, permanentemente o temporaneamente), e comunque garantiva

⁴⁶ RIGSBY, *Asylia* cit., pp. 371-374, nr. 178, ll. 20-22; per la presenza di Etoli, vd. l. 17 (la previsione di vittoria nelle diverse gare). Essenziale è il commento di BRAVO, *Sulân* cit., pp. 748-749, di contro a quello di RIGSBY, *Asylia* cit., p. 374: «I do not think that fine legal distinctions are intended by the several terms».

⁴⁷ RIGSBY, *Asylia* cit., pp. 371-374, nr. 179 (= *CID* IV, nr. 107), ll. 25-26; cfr. P. SANCHEZ, *L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur le rôle historique, des origines au II^e siècle de notre ère*, Stuttgart 2001, pp. 380-383.

⁴⁸ Vd. RIGSBY, *Asylia* cit., nr. 132, ll. 8 ss., con il commento di BRAVO, *Sulân* cit., p. 804 e SANCHEZ, *Amphictionie* cit., pp. 351-354. Chiara era la formulazione di ambito cretese ricostruita nella sua completezza da BRAVO, *Sulân* cit., p. 749 (i testi in RIGSBY, *Asylia* cit., pp. 297-314, nrr. 136-152): «Se alcuni di quelli che attraccano (a Teo) a partire da (la *polis* cretese autrice del decreto) hanno fatto subire un torto (*adikêsoin*) a un Teio o a un *paroikos*, sia per un'operazione pubblica, sia per un'operazione privata, contrariamente al decreto relativo all'*asylia* scritto dalla città (autrice del decreto del momento), sarà consentito a un Teio o a un *paroikos* residente a Teo, una volta venuto nella città, di prender possesso (*epilambanesthai*) delle persone e dei beni, se li si sta sequestrando (*ei tis ka agêi*)» (secondo RIGSBY, *Asylia* cit., p. 303, tali espressioni sono «unusually elaborate and somewhat redundant»). Che lo «stato di sequestro» – *sylon*, *androlêpsion* – fra *poleis* fosse una pratica giuridica corrente nel mondo ellenistico-romano è indicato ad esempio dalle clausole del trattato di pace fra Mileto e Magnesia sul Meandro del 184-180, con il riferimento *tois echousin sylon ê kata Magnetôn ê kata Milesiôn* (*Milet* I 3, 148, ll. 47-48, con BRAVO, *Sulân* cit., pp. 737 ss.); che esso ponesse problemi ai diversi livelli dell'amministrazione delle entità giuridiche e territoriali coinvolte è indicato dall'appello di Metropolis all'autorità romana da cui dipendeva circa l'operazione di *androlêpsion* «dal loro territorio» condotta dagli *archontes* di Colofone, città estranea alla *provincia*, nell'ultimo quarto del secolo (il testo in *ISE* III, nr. 178, I, ll. 50 ss., II, l. 7, nell'interpretazione di G.A. LEHMANN, *ΑΝΔΡΟΛΗΨΙΟΝ – Rom und der „Menschenfang“-Streit zwischen Kolophon und Metropolis*, “ZPE” 144 (2003), spec. pp. 82-86: le obiezioni al riguardo avanzate da HELLER, *Bêtises* cit., p. 61, con nt. 8, non sembrano probanti).

una extraterritorialità giurisdizionale per quanti avessero pendenze e contenzioso con l'amministrazione dello «stato» di volta in volta implicato, o con privati⁴⁹. Non sembra essere un caso che i meriti «giudiziari» del già ricordato sacerdote stratoniceo di Panamara Leon figurino riferiti a un personaggio che si era impegnato per far confermare lo stato di *asylia* per «Zeus e i Panamareis»⁵⁰.

Alla luce della definizione dei caratteri dell'*asylia* ellenistica come sopra indicati viene anche meno il fondamento per l'idea corrente che i Romani non avessero «compreso in che cosa consistesse quel privilegio» e non vi avessero visto altro che «un mezzo per accogliere i criminali»⁵¹. La consapevolezza del significato, delle articolazioni giuridiche e delle potenzialità in termini di organizzazione degli spazi dei diversi istituti da parte dei rappresentanti dell'autorità romana che li hanno ripresi e praticati appare al contrario evidente dai documenti ufficiali di riconoscimento. Basti qui ricordare la *krisis* del 193 a.C. con cui il pretore M. Valerio Messalla, i tribuni e il senato riconoscevano a città e *chora* di Teo lo statuto di *hiera*, *asylos* e *aphorolagetos* «da parte del popolo romano», non a caso inserita da Ma nella dia-

⁴⁹ Considerazioni puntuali al riguardo si ritrovano nel pur sempre ottimo E. BICKERMAN, *Institutions des Séleucides*, Paris 1938, pp. 148-156; cfr. anche DIGNAS, *Economy* cit., pp. 291-292; TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., p. 221 (si tratta della «innerstaatliche Asylie») e, per la presenza di evasori fiscali nei luoghi protetti da *asylia* in età romana, vd. DREHER, *Rom* cit., p. 266.

⁵⁰ Per alcune problematiche di fondo circa la giurisdizione nei regni ellenistici (e le molte incertezze, a fronte di studi non sistematici sul materiale relativo al mondo extra-tolomeico) vd. ora MAFFI, *Studi sulla giurisdizione nei regni ellenistici*, in H.-A. RUPPRECHT (Ed.), *Symposion 2003 (Rauischbholzhausen, 30. September - 3. Oktober 2003)*, Wien 2006, pp. 301-314 (cfr. p. 302, con una rassegna delle diverse competenze giurisdizionali: a) giurisdizione regia; b) giurisdizioni speciali, «tra cui particolare attenzione merita la giurisdizione dei templi»; c) giurisdizione delle *poleis*, «in particolare relativa ai rapporti fra cittadini di *poleis* diverse»). Per il rapporto tra l'attività di conciliatore di Leon attestata nei due decreti di Kallipolis e dei Laodikeis (*supra*, nt. 31) e la sua promozione del santuario di Panamara, con la conferma dell'*asylia*, lodata dai Panamareis stessi (*I.Stratonikeia* 7, ll. 3-6), vd. CHANIOTIS, *Watchful eyes* cit., pp. 30-31 (alla considerazione dello studioso che «...it is certain that people came to a widely respected sanctuary in order to solve legal problems», aggiungerei l'attrazione della protezione che lo stato dell'*asylia* garantiva a chi entrava nel suo perimetro).

⁵¹ Le citazioni da E. COLLAS-HEDELAND, *D'une capitale à l'autre. Pergame, Ephèse et le culte impérial provincial*, in H. INGLEBERT (Ed.), *Idéologies et valeurs civiques dans le Monde Romain, Hommage à Claude Lepelley*, Paris 2002, p. 111. Per l'idea che i Romani avessero un'altra concezione dell'«asilò» e male si fossero adattati al sistema ellenistico, fraintendendolo («a misunderstanding») vd. ad esempio DIGNAS, *Economy* cit., pp. 288-299, *Appendix II* (con più di una contraddizione). La convinzione assegna naturalmente più peso al giudizio tacitano sulla popolazione di un'area *asylos* che alla sua indicazione delle categorie ivi raccolte: *servitia* (peraltro tutelati dalla categoria del *phyximon*, vd. *infra*, nt. 57), *obaerati*, *suspecti capitalium criminum* (*ann.* III 60,1; cfr. la fonte di Strabone, XIV 1,23, per l'Artemision di Efeso, divenuto per effetto dell'*asylia* «dannoso e in mano ai malfattori», *blaberon kai epi tois kakourgois*). Una decisa difesa della «Rechts- und Verwaltungskompetenz» dell'amministrazione romana esprime giustamente TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., p. 254. Che la preoccupazione circa la presenza di persone colpevoli di un qualche reato in aree protette fosse ben più antica dimostra efficacemente CHANIOTIS, *Conflicting Authorities* cit., pp. 65 ss. (per il caso dell'Artemision efesino vd. p. 69).

lettica sul controllo degli spazi imperiali a dimostrazione dell'»intrusione» romana in quelli seleucidici⁵².

Come appare evidente, la condizione dell'*asylia* costituiva una categoria diversa rispetto agli altri statuti via via detenuti per riconoscimento, come le varie forme di esonero dal controllo centrale significate da *ateleia*, *aphorologesia* e, per le *poleis*, *autonomia* ed *eleutheria*. Per la sua natura di diritto riconosciuto all'esonero da interventi esterni su persone e beni essa finiva col costituire una pre-condizione e un elemento giustificatore di *ulteriori* iniziative di concessione assunte dalle diverse entità con titolo (concreto o presunto) di effettuarle⁵³. Di diverso e di speciale essa aveva appunto la relazione con un ambito, quello connesso con luoghi di culto, più facilmente di altri riconoscibile come «immune» da intervento esterno, la possibilità di definizione fisica dell'area di applicazione indipendentemente dai limiti dell'area di gestione economica del santuario stesso e di quelli amministrativi della città o comunità «ospite» del culto⁵⁴. Questi aspetti erano l'elemento così connotante dal punto di vista giuridico che, quando si voleva estendere

⁵² MA, *Antiochos* cit., pp. 356-358, nr. 38, ll. 19-21. A prescindere dalle difficoltà di ordine storico al riguardo (cfr. *ibid.*, pp. 101, 265, 358: Teo era allora sotto controllo seleucidico), resta il fatto della ripresa della articolazione dei titoli, quale era stata presentata nei dettagli dal rappresentante del re e della *polis* (ll. 4-8).

⁵³ Vd. a quest'ultimo riguardo già RIGSBY, *Asylia* cit., p. 17: «...it is common to treat *asylia* as a metaphor or charade for some others situation: fiscal autonomy, legal autonomy ... There are circumstantial approaches, none of them universally applicable to the attested recipients. And kings are perfectly capable of granting autonomy, tax freedom etc., under their proper names». Sulla distinzione fra gli statuti indicati, piuttosto che sul loro (parziale) sovrapporsi, vd. MA, *Antiochos* cit., pp. 172-173. A «side-effects ... closely associated with the title and presumably the reason why the Greeks were so keen on *their* *asylia* and tried to present and extend the right by all means» pensa DIGNAS, *Economy*, p. 292. Si interroga sul rapporto fra stato di *asylia* delle città anatoliche e concessione romana della libertà dopo Apamea MASTROCINQUE, *Città sacre e 'asylia' alla fine della guerra tra Roma e Antioco III*, in SORDI, *Santuari* cit., pp. 143-163 (senza distinzione tecnica tra i diversi istituti di cui qui si tratta), ripreso da J.-L. FERRARY, *Rome et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle*, in BRESSON - DESCAT, *Cités* cit., p. 95 (col 188, «...quelques faveurs exceptionnelles pouvant être accordées à des cités qui possédaient des sanctuaires prestigieux, jouissant d'un privilège d'asylie internationalement reconnu»). Per la associazione *asylia* riconosciuta da un re - privilegio fiscale vd. ad esempio A. BRESSON, *Dédicace des Xanthiens à Antiochos III*, in ID. - DESCAT, *Cités* cit., pp. 228-229 (vd. anche nt. 42).

⁵⁴ In questa prospettiva si inserisce anche la vicenda della propaganda effettuata da Leon di Stratonicea nella regione caria per la conferma delle pregresse dichiarazioni di *asylia* per il santuario dello Zeus di Panamara di cui era sacerdote e per i Panamareis (dunque più documenti di *asylia*: I. *Stratonikeia* 7, ll. 3-6, con l'interpretazione di MA, *Antiochos* cit., p. 261), in un contesto in cui la *polis* non figura che indirettamente (per un modello «flessibile» di interpretazione dei rapporti tra Stratonicea e i centri religiosi indigeni preesistenti nel contesto della storia generale dell'area e del controllo «eminente» di Filippo V e di Rodi, vd. VAN BREMEN, *Leon* cit., *passim*). Per un'estensione dell'area *asylas* pertinente ad un santuario indipendentemente dai suoi possedimenti offre un riscontro naturalmente Efeso: Artemide, che possedeva estesi territori nella valle del Caistro (vd. *supra*, ENGELMANN, art. cit.), aveva un'area *asylas* ben più ristretta (vd. *supra*, nt. 32, con I. *Ephesos* 1520, un cippo di confine del *temenos asylon* del II sec. a.C.).

l'*asylia* ad un territorio non intrinsecamente *hieros* bisognava appunto renderlo tale mediante un'operazione preliminare, la *kathierosis*, a sua volta ulteriore elemento della catena dei riconoscimenti, il primo, una sorta di «grado zero», che per questo andava menzionato nelle dichiarazioni⁵⁵.

In questa prospettiva, il nesso fra centro religioso di tradizione e centro civile amministrativo vicino finiva per diventare nella dinamica generale di sistemazione e organizzazione degli spazi una componente precisamente definita e regolabile sulla base dei principî giuridici generali riconosciuti (e riconoscibili) anche trasversalmente, nella transizione da un sistema di controllo all'altro. Il passaggio all'amministrazione romana non comportava un mutamento significativo in quei principî e nella loro applicazione. Ne è esempio precisamente la situazione di Sardi («sacra agli dei» ma anche, allora, sede di *conventus*) quale emerge, nonostante le lacune, dal noto *dossier* composto sul *deltographema* con cui Cesare il 4 marzo 44 a.C. dietro richiesta della città regolamentava l'*asylia* e verisimilmente una gamma di titoli giuridici per una serie di santuari urbani ed extraurbani, ancora una volta a quanto sembra interessati dalle pretese fiscali dei *publicani* e in una situazione generale che prevedeva una «liberazione» dai fasci e un qualche provvedimento riguardante promagistrati (ll. 67-69: *rabdôn êleutherôsen ... antarchontas*), un episodio ritenuto senza confronti per il numero e il tipo di concessioni⁵⁶. Diversi luoghi di antica tradizione religiosa e già di *status* diffe-

⁵⁵ Vd. in questo senso ad esempio A. MASTROCINQUE, *Manipolazione della storia in età ellenistica: i Seleucidi e Roma*, Roma 1983, p. 88, e DERLIEN, *Asylia* cit., pp. 124-125, 136; per una posizione più articolata vd. TRAUlsen, *Sakrale Asyl* cit., p. 230 con nt. 581. A differenza di BRESSON, *Dédicace* cit., p. 238 ss. non ritengo che la *kathierosis* di un'area ne comportasse *eo ipso* l'*asylia* (a sua volta *identificabile* nel privilegio fiscale che finiva *per lo più* con l'esserne la conseguenza; vd. *supra*, nt. 53). La vicenda di Xanto e di Antioco III, che dopo il 197 la *aphierosen* alla triade divina del Letoon, a motivo della propria «parentela» con essa (*TAM* II, 266), è di grande significato per la definizione dei rapporti del sovrano con la città e il centro di culto simbolo dell'identità licia, ma in termini non semplicemente di ordine economico-fiscale (che sinora non sono esplicitati): vd. anche le considerazioni a riguardo di MA, *Antiochos* cit., p. 379 («The case of Amyzon [con *epistates* seleucide dell'*Artemision* locale dichiarato *asylon*] shows that *asylia* does not necessarily entail independence») e, per l'idea che i «material benefits» (ovvero esenzioni fiscali, assegnazioni finanziarie, «libertà», «autonomia») fossero «simultaneous with, or subsequent to but probably dependent on, grants of *asylia*», vd. MEYER, Recensione cit., p. 462.

⁵⁶ Vd. HERRMANN, *Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer: Eine Urkunde des Dictator Caesar aus Sardeis*, «Chiron» 19 (1989), pp. 137-156 (*AE* 1989, 684; *SEG* XXXIX (1989), 1290); RIGSBY, *Asylia* cit., pp. 433-437, nr. 214 (con integrazione alle ll. 46-50); DIGNAS, *Economy* cit., pp. 296-298 (296: «In many ways unparalleled»); N. EHRHARDT, *Strategien römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit des Republik*, in ID. - L.-M. GÜNTHER (Edd.), *Widerstand - Anpassung - Integration: die griechische Staatenwelt und Rom: Festschrift für Jorgen Deininger zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 146-147 (allo studioso si deve il rilievo del rapporto diretto fra contenzioso suscitato dai *publicani* e mutamento di *status* di aree determinate originariamente comprese nella *lex locationis*, sia civiche sia pertinenti a santuari; la mancata conoscenza del contributo ha condizionato le conclusioni di DIGNAS, *Sacred revenues* cit., pp. 207-224: il comportamento di Roma nei confronti dei centri religiosi in età repubblicana non si riduceva ad una alternanza desultoria, «on the part of Roman generals, sol-

renziati all'interno del territorio della *polis* – la *Sardiane* – per i meriti dell'intera comunità nei confronti di Roma si vedevano confermata o l'*asylia* (forse solo l'Artemision, sul modello dell'omologo efesino), o uno degli statuti di rispetto e di esonero variamente previsti dalla normativa applicata nell'Anatolia ellenistico-romana, nel richiamo cesariano i *dikaia* applicabili ai diversi santuari (ad esempio, per il *naos* di Atena Niceforo la condizione di *phyximos*)⁵⁷. Al di là delle molte incertezze determinate dalla lacunosità del contenuto un dato emerge con relativa evidenza: la consistenza e l'efficacia giuridica degli statuti via via attribuiti, la loro pluralità, gradualità, relatività nell'ambito di sistemi politici complessi e variamente integrati⁵⁸. L'interlocuzione che essi rappresentavano andava ben oltre la tripolarità di Dignas e la distinzione fra regimi e organizzazioni statuali.

Non sorprende allora di ritrovare tra le divinità della *Sardiane* contemplate dal provvedimento un Apollo che a Peter Herrmann evocava da subito il tenace dio di Kadoas a Pleura⁵⁹.

diers, and the *publicani*», fra «greed and lack of piety» e «gifts and offering», p. 208 [in *Economy* cit., p. 295, giustamente la studiosa rilevava il ruolo avuto nelle violazioni da parte dei *publicani* dall'«ignorance as to the status of land»]; al riguardo dell'amministrazione fiscale romana delle province anatoliche vd. anche CAMPANILE, *Provincialis molestia. Note su Cicerone proconsole*, in «Studi Ellenistici» XIII (2001), pp. 260-263; vd. anche DERLIEN, *Asyl* cit., pp. 141-142. Per la città come *hierà tôn theôn* vd. L. ROBERT, *Hellenica* I (1940), pp. 56-59.

⁵⁷ Per la definizione del modello dell'*asylia* sullo *status* dell'Artemision efesino, vd. Il. 46-47: *asylon einai tautò dikaiò ô kai to tês Ephesias Artemidos estin*. Per il riconoscimento *epi tois autois dikaiòis boi[s - -]* cfr. l. 61. Con più di una contraddizione e qualche incertezza, DIGNAS (*Economy* cit., p. 297) sembra orientata a ritenere che fossero interessati dalla dichiarazione di *asylia* tutti i luoghi di culto nominati. Scettico era invece RIGSBY (*Asylia* cit., p. 436), che proponeva, con cautela forse eccessiva, l'interpretazione accettata nel testo; vd. anche DERLIEN, *Asyl* cit., p. 142; per la categoria di *phyximos* / *phygimon* / *phyktimon*, riservata in particolare alla protezione giuridica degli schiavi fuggitivi e la sua connotazione specifica rispetto a quella dell'*asylia* e della *bikesia* vd. ID., *ibid.*, pp. 136-137 («zuffluchtbar») e 142-143, oltre che HERRMANN, *Rom* cit., pp. 146-147 (nella conclusione che la relazione reciproca «nicht recht deutlich wird»); vd. anche GAUTHIER, *Symbola* cit., pp. 228-229 e, sui connotati della *bikesia*, TRAULSEN, *Sakrale Asyl* cit., pp. 131-173.

⁵⁸ Per una corretta valutazione del significato giuridico dell'*asylia* in rapporto ai tempi e ai modi della transizione politico-istituzionale dal regime ellenistico (seleucidico) a quello romano si vedano le considerazioni di M.H. SAYAR a proposito di Mopsuestia di Cilicia in ID. - P. SIEWERT - H. TRAUBER, *Asylie-Erklärungen des Sulla und des Lucullus für das Isis- und Sarapisheiligtum von Mopsuestia (Ostkilikien)*, «Tyche» 9 (1994), pp. 126-130.

⁵⁹ *Rom* cit., p. 148; la proposta, avanzata con grande cautela a motivo dello stato del testo e del riferimento geografico nella linea seguente ad un santuario sul monte Tmolo, dal lato opposto della *chora* di Sardi, si richiamava all'unico documento allora noto al riguardo, il documento relativo all'*epi tôn hierôn prosodôn* ricordato sopra, ancora datato al 26/5 a.C. La nuova datazione al II sec. a.C. meglio concorderebbe con l'interpretazione del documento cesariano come conferma di statuti preesistenti.